

SOSPENSIVE

CASI DI PROCESSO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

SI SEGNALANO

Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato
e dei TAR sulle SCIA in materia edilizia.
La SCIA dopo Corte cost. 45/2019

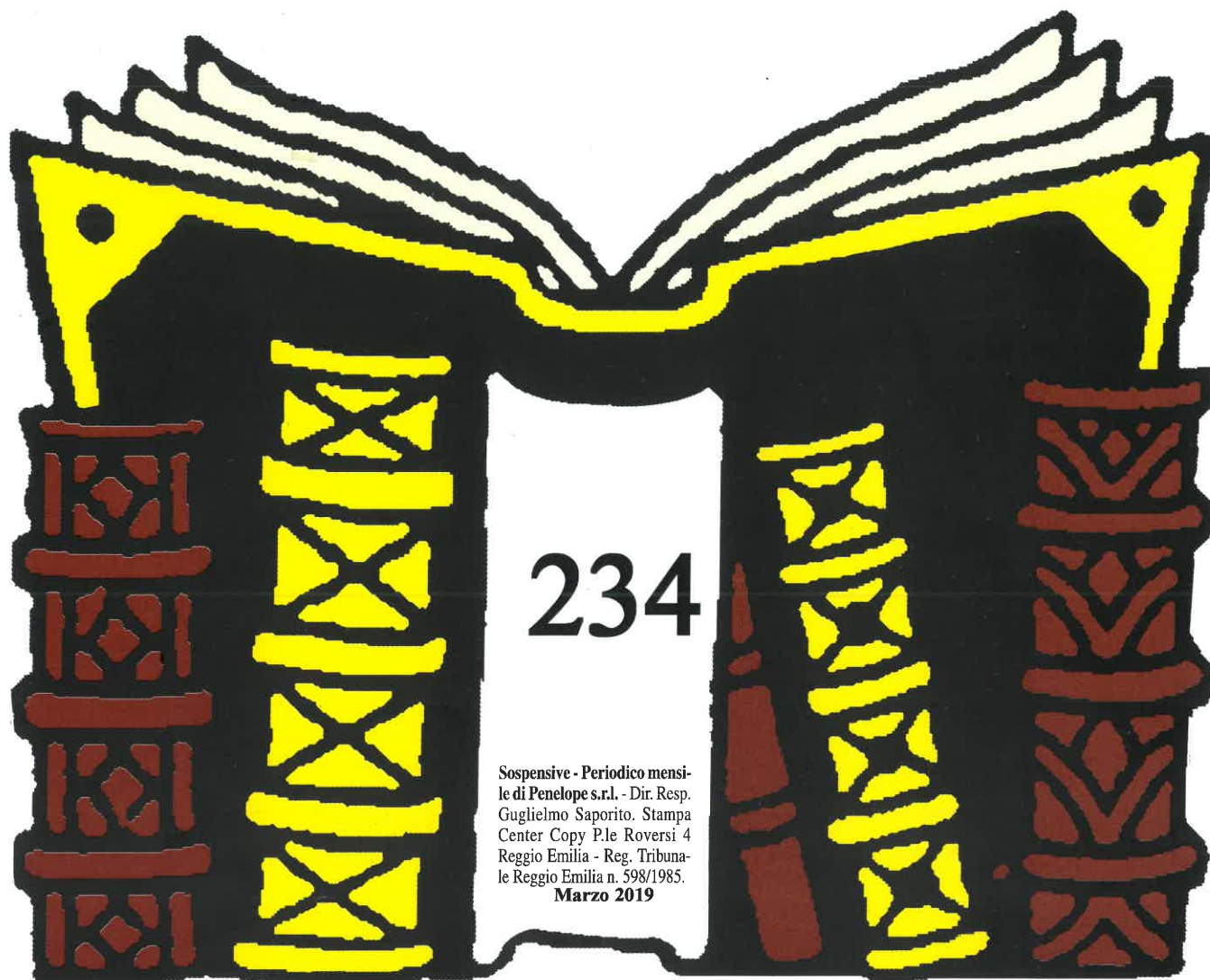
Argomenti di dottrina

Giuseppina Adamo - La tutela cautelare nel giudizio amministrativo
anche nella comparazione con il processo tedesco.

Arturo Picciotto - La tutela cautelare nei giudizi civili.

Attualita'

Umberto Fantigrossi - Giustizia amministrativa e democrazia



Sospensive - Periodico mensile di Penelope s.r.l. - Dir. Resp. Guglielmo Saporito. Stampa Center Copy P.le Roversi 4 Reggio Emilia - Reg. Tribunale Reggio Emilia n. 598/1985. Marzo 2019

Consiglio di Stato Sez.VI, ordinanza n. 593 del 08/02/2019; Pres. S. De Felice, Est. S.M. Russo.

Va accolta l'istanza cautelare qualora si contesti un'attività edilizia oggetto di dia (modifica di prospetti e coperture con ampliamento, passo carrabile, autorimessa interrata, chiusura di un porticato e di balconi, realizzazione di una scala a chiocciola, sistemazione esterna di un giardino), impugnando altresì il silenzio serbato dal Comune sulla diffida con la quale si sollecitava l'esercizio della vigilanza ex d.p.r. 380 / 2001 sui lavori predetti ed il potere di autotutela ex legge 241 / 1990. Ciò perché è necessario tutelare il terzo proprietario inciso dei lavori di illegittimamente effettuati con C.I.A. che invece abbisognavano del permesso di costruire; nel caso specifico, sussistevano inoltre dubbi sulla piena disponibilità, in capo al soggetto attuatore dell'attività edilizia, dell'area di intervento. In primo grado, l'istanza cautelare era stata respinta in quanto le opere risultavano prossime all'ultimazione e sarebbe stato possibile, secondo il Tar, l'integrale ripristino dello status quo ante, oltre al risarcimento del danno patrimoniale.

Pubblicato il 08/02/2019

N. 00593/2019 REG.PROV.CAU.
N. 10419/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso NRG 10419/2018, proposto da Rocco Maurizio Colaruotolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

– la Regione Lazio, non costituita in giudizio;

– il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza BAP per le Province di Frosinone Latina e Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Erasmus Colaruotolo, da se stesso rappresentato e difeso,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio – Latina, n. 222/2018, resa tra le parti e concernente l'accertamento e declaratoria di illegittimità delle opere edilizie assentite con DIA prot.6183/2015, nonché a seguito del silenzio serbato sulla diffida attorea di cui alla PEC del 29/08/2018 e della determina paesistica prot. 22783 ed altri atti connessi;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio solo del Comune di Gaeta, di Erasmo Colaruotolo e delle Amministrazioni statali intimite;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare con cui il TAR ha respinto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del 7 febbraio 2019 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti gli avvocati Gallinaro Giuseppe, Rak Annamaria e dello Stato Chiarina Aiello;

Considerato che, ad un primo esame, sussiste sia il lamentato danno già prospettato in primo grado, sia la necessità della piena tutela del terzo proprietario inciso da lavori edilizi illegittimamente effettuati con SCIA, quando invece abbisognano del permesso di costruire;

Considerato che al predetto danno si può ovviare disponendo la sospensione dei lavori edilizi in corso e l'inibizione di quelli tuttora da iniziare a cura del controinteressato, fino alla definizione del presente contenzioso nel merito;

Considerato altresì che, sussistendo dubbi di legittimità anche sulla piena disponibilità, in capo al controinteressato stesso, dell'area d'intervento, occorre suggerire al TAR la rapida definizione di tal contenzioso, anche ai fini della tutela paesaggistica del sito stesso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'appello (ricorso NRG 10419/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo	Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

Segue la pronuncia di primo grado

* * *

TAR Lazio - Latina, Sez. I, ordinanza n. 222 del 22/11/2018; Pres. A. Vinciguerra, Est. V. Torano.

Pubblicato il 22/11/2018

N. 00222/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00596/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2018, proposto dal prof. Rocco Maurizio Colaruotolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale eletto presso la casella di p.e.c. avv.gallinaro@pec.giuffre.it e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Gaeta, via Atratina 44;

contro
Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio eletto presso l'Avvocatura comunale sita in Gaeta, piazza XIX Maggio 10;
Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

Avv. Erasmo Colaruotolo, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Andrea Ferrara 12;

previa sospensiva degli atti impugnati, per

1) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità delle opere edilizie poste in essere dall'avv. Colaruotolo ed assentite dal Comune di Gaeta giusta d.i.a. prot.n. 6186 del 27 gennaio 2015, concernente lavori eseguiti sull'immobile di sua proprietà distinto in catasto al foglio n. 32, particelle 185, subalterno 6, 599 e 601, subalterno 2, e consistenti in opere di intervento di modifica dei prospetti e delle coperture con ampliamento, in applicazione della l. reg. 11 agosto 2009 n. 21 (nel dettaglio: apertura di un nuovo passo carrabile su via Fontania; realizzazione di un'autorimessa interrata; chiusura del porticato e di alcuni balconi e terrazzi; modifica di un balcone esistente e realizzazione di un nuovo balcone; posa in opera di una scala a chiocciola e sistemazione esterna del giardino);

2) l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Gaeta sulla diffida inviatagli dal ricorrente via p.e.c. del 29 agosto 2018 e volta a sollecitare l'esercizio della funzione di vigilanza edilizia ex d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sui lavori predetti e il potere di autotutela ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241, procedendo alla sospensione o al divieto di prosecuzione delle opere stesse;

3) l'annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Gaeta prot. n. 22783 del 26 aprile 2018, recante l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dei prefati lavori di cui alla d.i.a. prot. n. 6186 del 27 gennaio 2015 ed alla successiva documentazione integrativa di cui alle note prot. 13753 del 5 marzo 2015 e prot. n. 10010 del 20 febbraio 2018;

4) il risarcimento del danno patrimoniale occorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e dell'avv. Erasmo Colaruotolo;

Vista la costituzione del Ministero per i beni e le attività culturali avvenuta oralmente in udienza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nella specie, ai fini del rilascio della misura cautelare richiesta non è favorevolmente apprezzabile il requisito del periculum in mora, dal momento che, in caso di accoglimento del ricorso, le opere eseguite dal controinteressato – che peraltro, allo stato, risultano prossime all'ultimazione – dovrebbero essere comunque rimosse, con integrale ripristino dello status quo ante dei luoghi e con risarcimento del danno patrimoniale occorso, il che esclude la configurabilità del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in re ipsa;

Ritenuto di porre a carico della parte ricorrente le spese della presente fase di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 1.000,00 (mille, 00), oltre ad accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucci, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Valerio Torano	Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

(questa ordinanza e' stata riformata da Cons.Stato 593/2019)

TAR Campania - Napoli, Sez. VII, ordinanza n. 344 del 27/02/2019; Pres. R.M.R. Messina, Est. C. Casalanguida.

Va respinta l'istanza cautelare avverso una scia per la realizzazione di un ascensore in un condominio: in particolare si era chiesto al Comune l'esercizio dei poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge 241/1990, di poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci ex art. 19 comma tre seconda parte e 21 comma uno legge 241/1990 e dei poteri di vigilanza ed inibitori ex art. 19 comma sei bis e 21 comma due della legge 241/1990. La tutela cautelare è stata negata in quanto l'intervento edilizio, inerente un ascensore, risultava pressoché ultimato.

Pubblicato il 27/02/2019

N. 00344/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00521/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2019, proposto da
Angelo Proverbio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla Via A. Depretis, n. 19;

contro
Comune di Castellammare di Stabia non costituito in giudizio;

nei confronti
Amministrazione Condominiale Edificio Santa Maria dell'Orto, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Como, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, viale A. Gramsci, n. 16;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- della s.c.i.a. prot. n. 31172 del 30.06.2017;
- della nota prot. n. 57528 del 20.11.2018;
- della nota prot n. 61522 del 13.12.2018;

- di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente ai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusi altri eventuali titoli autorizzatori rilasciati dal Comune di Castellammare di Stabia in favore del Condominio di via Santa Maria

dell'Orto n. 14.

E per la condanna del Comune di Castellammare di Stabia:

- all'esercizio dei poteri di autotutela (art. 21 nonies della legge n. 241/1990), dei poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci (art. 19, comma 3, seconda parte e art. 21, comma 1, della legge n. 241/1990) dei poteri di vigilanza e inibitori (art. 19, comma 6 bis, e art. 21, comma 2, della legge n. 241/1990) nonché, per l'effetto, alla emissione della ordinanza di demolizione delle opere abusivamente eseguite al fine di ripristinare lo status quo ante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Condominiale Edificio Santa Maria dell'Orto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che – in disparte l'approfondimento delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal condominio controinteressato riservato alla fase di merito- non appaiono riscontrabili i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare, atteso che:

- l'intervento edilizio di cui alla SCIA, inerente la realizzazione dell'ascensore, è pressoché ultimato;

- i motivi di diritto formulati dal ricorrente appaiono inidonei a superare le puntuali repliche del comune nella nota del 13.12.2018 (impugnata unitamente alla SCIA) e le difese del condominio nel presente giudizio;

Ritenuto che le spese della presente fase seguono le regole della soccombenza nei confronti del condominio, mentre nulla deve disporsi nei confronti del Comune attesa la sua mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge l'istanza cautelare.

Condanna parte ricorrente alle spese della presente fase di giudizio nei confronti del condominio

controinteressato, liquidate in € 750,00 (settecentocinquanta/00).

Nulla spese nei confronti del Comune non costituito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

* * *

**TAR Liguria, Sez. I, ordinanza n. 21 del 16/01/2019;
Pres. G. Daniele, Est. P. Peruggia.**

Va respinta l'istanza cautelare qualora si impugni il silenzio serbato dal Comune sull'atto di diffida volto a stimolare l'autotutela relativamente ad una S.C.I.A. e ad un permesso di costruire; l'istanza è stata respinta per carenza di attualità del danno.

Pubblicato il 16/01/2019

N. 00021/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00846/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Roma 11/1;

contro

Comune di Pieve Ligure in persona del sindaco in carica
Città metropolitana di Genova in persona del sindaco
metropolitano

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona
del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova,

domiciliato presso l'ufficio;

nei confronti

signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;

per l'annullamento

del silenzio serbato dal comune di Pieve Ligure sull'atto di diffida 3.11.2018 volto a stimolare la funzione di autotutela relativamente a due SCIA presentate dal controinteressato;

del permesso di costruire 18 agosto 2015 P.E. - OMISSIS-del comune di Pieve Ligure;

delle autorizzazioni paesaggistiche 11 febbraio 2015 prot. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS- e del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la valutazione relativa all'attualità del danno che deriva all'interessato induce a ritenere impossibile, allo stato, assentire la domanda cautelare proposta;

considerato che appare opportuno fissare sin da ora l'udienza per la decisione della causa nel merito, compensando le spese occorse in questa fase, attesa la natura interlocutoria della presente pronuncia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

disattesa, allo stato, la domanda cautelare proposta, rinvia la causa al 23 ottobre 2019, ore 9.30 per la decisione della causa nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria

del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Peruggia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

* * *

TAR Campania - Napoli, Sez. II, ordinanza n. 265 del 21/02/2018; Pres. G. Pennetti, Est. F. Guarracino.

Va respinta l'istanza cautelare qualora si impugni il diniego di intervento di un Comune in autotutela su una scia di una zona di incerta proprietà dei proprietari confinanti. In particolare, l'istanza cautelare è stata spinta in quanto i lavori risultavano completati e la richiesta di provvedimento d'urgenza tendeva ad ovviare al pericolo che la scia potesse offrire al contro interessato (autore dei lavori) una situazione di vantaggio probatorio nel giudizio petitorio pendente davanti al giudice civile. Nel respingere l'istanza cautelare, il Tar precisa che l'eventuale esercizio del potere di autotutela non produrrebbe certezza circa le situazioni dominicali degli interessati, tanto più che non spetta al Comune dirimere questioni sorte sulla proprietà di beni immobili.

Pubblicato il 21/02/2018

N. 00265/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00500/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2018, proposto da:

Acanfora Pasqualina, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Michelangelo 33;

contro

Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco p.t. dott. Pantaleone Annunziata, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Belcuore e digitalmente domiciliato presso quest'ultima, in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

nei confronti di

Lervinni Giugliano Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Della Malva e Vincenzo Caggiano, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Biagio Matera in Napoli, via Duomo n. 61;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

"1. del provvedimento prot. 30264 del 29/11/2017 a firma del Caposettore LL.PP. – URBANISTICA – AMBIENTE ing. Rino Pagano del Comune di Poggiomarino con cui è stata conclusa negativamente la SCIA prot. 8798/2016; 2. Di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo degli interessi della ricorrente."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino e di Antonio Lervinni Giugliano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Considerato che la circostanza dell'avvenuto completamento dei lavori, rappresentata nell'impugnato di diniego di intervento in autotutela sulla SCIA, non è in alcun modo contestata e che la domanda di sospensione del suddetto diniego di autotutela, proposta nella presente sede cautelare, si basa soltanto sul paventato pericolo che quest'ultimo provvedimento possa offrire all'odierno controinteressato, nel giudizio petitorio pendente davanti al giudice civile, "una situazione di vantaggio probatorio" che deriverebbe dal fatto che l'affermata legittimità della SCIA, secondo quanto si afferma nell'istanza cautelare, "di fatto acclara indebitamente la tesi della proprietà esclusiva in capo al Lervinni della stradina de quo";

Considerato, tuttavia, che gli effetti del provvedimento impugnato restano circoscritti alla definizione del procedimento sull'istanza del privato diretta a sollecitare

l'esercizio del potere di autotutela della stessa amministrazione e non producono certezze in merito alle situazioni dominicali degli interessati, che restano devolute in via principale alla cognizione del giudice ordinario nella specie già adito; che per questa ragione la domanda di sospensione proposta dal ricorrente, a ben vedere, non ha oggetto, non essendovi alcun effetto giuridico da sospendere nei sensi dallo stesso prospettati; che, infine, la motivazione del diniego è espressamente fondata sul rilievo che non spetta al Comune di dirimere le questioni sorte sulla proprietà del bene, dimostrando che l'amministrazione non ha "acclarato" la tesi di una o dell'altra parte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

* * *

TAR Veneto, Sez. II, ordinanza n. 116 del 23/03/2018; Pres. Est. A. Pasi.

Non va sospeso il provvedimento del Comune che dispone l'archiviazione di un procedimento sanzionatorio sul ricorso di un vicino che agiva ex articolo 19 comma quattro legge 241/1990, chiedendo di avviare il procedimento volto all'annullamento ex articolo 21 nonies legge 241/90 e di procedere ai sensi dell'art. 19 comma sei ter legge 241 /1990 su una scia del 2016.

La sospensiva è stata respinta per tardività dell'impugnazione (nel 2017) del permesso di costruire del 2014; quanto al mancato esercizio di poteri di vigilanza su un'attività di ristorazione, il Tar ha osservato che l'azione di accertamento del silenzio inadempiuto ex artt. 31 e 117 cpa non contempla misure cautelari, ben potendo l'interessato

avvalersi dell'apposito rito accelerato.

Pubblicato il 23/03/2018

N. 00116/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01450/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2017,
proposto da:

Antonello Miglioranza, rappresentato e difeso dagli
avvocati Francesco Noschese, Benedetta Montanari, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso lo studio del primo Francesco
Noschese in Brescia, via Spalto San Marco 1/A;

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvia Squadroni,
Giovanni Michelin, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il
loro studio in Verona, piazza Bra' 1;

nei confronti

Miglioranza Carni S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Andrea Sartori, Vincenzo Corona, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e con domicilio eletto presso lo studio Andrea Sartori in
Verona, via IV Novembre 24;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 05.10.2017 (Pratica n.
06.03/5550 Anno 2017 – Registro n. 70/17 ARB) con il
quale il Responsabile dell'Area Attività Edilizia SUAP –
SUEP del Comune di Verona disponeva l'archiviazione
del procedimento sanzionatorio riguardante l'immobile
sito in Verona Via Gardesana n. 216;

- del permesso di costruire n. 5852 del 22.08.2014
- delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.05.2014
- di ogni altro atto e provvedimento ad esso connesso,
presupposto e/o consequenziale;

nonché

per l'accertamento dell'obbligo del Comune, ex art. 19,
c. 4, della L. n. 241/90 di avviare procedimento volto
all'annullamento, ex art. 21 nonies, L. n. 241/90

dei provvedimenti sopra indicati e, ai sensi dell'art. 19,

comma 6 ter, L. n. 241/1990, degli ulteriori seguenti atti:

- della SCIA del 13.09.2016 prot. n. 06.03/007612 (o
comunque con eventuale diverso protocollo, ma come
chiaramente delineata sub. doc. n. 4);

- della SCIA del 3978 del 15.05.2015;

- della SCIA del 6.03/5874 del 28.06.2017;

- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o
consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di
Verona e di Miglioranza Carni S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo
2018 il Pres. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

E' tardiva l'azione impugnatoria del permesso di
costruire 22.8.14 n. 5852 e della deliberazione consiliare
29.5.2014 n. 28.

Le invocate distanze minime dall'allevamento del
ricorrente riguardano soltanto gli usi residenziali e non
anche gli insediamenti produttivi, del che ha dato atto lo
stesso deducente a pag. 10 primo capoverso dell'atto
introduttivo, in conformità alla DGR 15.2.12, n. 856,
non impugnata.

Quanto al mancato esercizio dei poteri di vigilanza sulla
attività di ristorazione che parte ricorrente ha
comprovato con documentazione fotografica (doc. n. 24,
32 e 33) non contestata per veridicità, ubicazione e
pertinenza, con affluenze visivamente e largamente
eccedenti quella rilevata dalla Polizia Municipale il
28.8.2017, e alla mancata presa di posizione sulla sua
compatibilità o meno con i titoli edilizi del
controinteressato, va rilevato che l'azione di
accertamento del silenzio-inadempimento ex art. 31 e
117 c.p.a. non contempla misure cautelari, ben potendo
l'interessato avvalersi dell'apposito rito accelerato.

Infine, il ricorrente non ha comprovato alcun pericolo di
danno, ma lo ha soltanto apoditticamente affermato.

Pertanto, l'istanza cautelare non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Sezione Seconda, Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese di questa fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO

* * *

TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, ordinanza n. 1351 del 04/02/2019; Pres. Est. E. Stanizzi.

Va sospeso il provvedimento del comune di Roma che dapprima ha autorizzato la demolizione di un fabbricato richiesta con scia in alternativa al permesso di costruire, e successivamente ha archiviato la scia, impedendo successive trasformazioni e affermando che l'intervento è subordinato al permesso di costruire. Nella motivazione dell'accoglimento dell'istanza cautelare, il Tar precisa che la scia sostitutiva di permesso di costruire riguardava una demolizione con fedele ricostruzione ed ampliamento, e, essendo difficile distinguere tra nuova costruzione ristrutturazione, tenendo conto che la demolizione dell'edificio è stata sentita ed eseguita, l'amministrazione è stata onerata del riesame della vicenda, "Anche al fine di eventualmente consentire alla ricorrente di integrare la propria domanda in modo da poter conseguire il titolo idoneo".

Pubblicato il 04/02/2019

N. 01351/2019 REG.PROV.COLL.

N. 15465/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15465 del 2018, proposto da

Srl Pio, in persona del legale rappresentante pro tempore Massimo Milanti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia 197;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Regione Lazio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'accertamento della nullità e/o l'annullamento,

- della nota prot. 244185 del 21.11.2018, con cui il Municipio Roma V - Direzione Tecnica Ufficio Ispettorato edilizio ha autorizzato la demolizione del fabbricato di Via Sarvognan 6 - oggetto di intervento diretto ex art. 6 L.R. 7/2017 - così come richiesta con SCIA in alternativa al Permesso di Costruire prot. 74024 del 17/04/2018, fermo restando quanto comunicato con nota prot. CF 209889 del 9/10/18 allegata;

- della nota prot. CF 209889 del 9.10.2018, con cui il Municipio Roma V - Direzione Tecnica Ufficio Ispettorato Edilizio, ha comunicato al Sig. Massimo Milanti l'archiviazione della SCIA prot. CF n. 74024 del 17/04/18, diffidandolo dall'eseguire le previste trasformazioni ai sensi dell'art. 23 comma 6 del DPR 380/01;

- nonché di tutti gli atti annessi e consequenziali e/o comunque collegati, ancorché non conosciuti, tra cui la nota del Dipartimento PAU - Direzione edilizia prot. QI 133083 del 3.8.2018, dove, con motivazione tautologica, si afferma che "l'intervento è subordinato a permesso di costruire e che l'ammissibilità dell'intervento potrà essere valutata da questo Ufficio solo nell'ambito di un'apposita richiesta da parte privata..."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la Segnalazione Certificata di Attività alternativa al permesso di costruire, presentata da parte ricorrente ed in ordine alla quale sono intervenute le gravate determinazioni, è relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione fedele di un edificio residenziale, nonché ad un ampliamento della S.U.L. ai sensi della L.R. n. 7 del 2017;

Considerato che trattasi di ricostruzione di un edificio già esistente e che, pur nella difficoltà di operare il discrimine tra la categoria di nuova costruzione e ristrutturazione ai fini dell'individuazione del relativo titolo edilizio legittimante, appare opportuno, trattandosi di intervento di ricostruzione e tenuto conto che la demolizione dell'edificio è stata assentita, che l'Amministrazione riesamini la vicenda, anche al fine di eventualmente consentire a parte ricorrente di integrare la propria domanda in modo da poter conseguire il titolo idoneo;

A tanto l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, mediante deposito delle risultanze del riesame e di una dettagliata relazione;

Si rinvia, anche per le spese della presente fase, alla camera di consiglio del 10 aprile 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

Accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della vicenda contenziosa da parte dell'Amministrazione resistente, secondo quanto indicato in motivazione.

Si rinvia, per il prosieguo dell'esame dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 10 aprile 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

TAR Sicilia - Catania, Sez. II, ordinanza n. 577 del 18/03/2019; Pres. F. Brugaletta, Est. A.A. Barone.

Va sospeso il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati per la costruzione di edifici di civile abitazione, se nel corso del procedimento giurisdizionale e' sopravvenuta una scia in variante e permesso di costruire, in relazione alla quale pende ancora il termine per sollecitare l'esercizio del potere di verifica da parte dell'amministrazione e per agire eventualmente ai sensi dell'art. 31 cpa (avverso il silenzio sull'istanza di annullamento della scia).

Pubblicato il 18/03/2019

N. 00577/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2018, proposto da:

Alfredo Piazza, Angela Messineo, rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;

contro

Comune di Gravina di Catania in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze n. 20;

nei confronti

Gemini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tamburello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Ventimiglia n. 145;

Giuseppe Bufalino, Giuseppina Peluso, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicolò D'Alessandro in Catania, piazza Lanza 18/A;

per l'annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti:

1) il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati

dal Comune di Gravina Servizio Settimo, l'8 maggio 2017 col numero 13 per la costruzione di un "edificio per civile abitazione da sorgere in un lotto di terreno tra la via Rende e la via Cosenza riportato in catasto al foglio 2 part. 165, ricadente in Zona C2 del PRG";

2) la nota del 27 novembre 2017, numero 39460 di protocollo, con cui il Comune ha rigettato la richiesta avanzata dal ricorrente dottore Piazza, di rilascio del certificato di destinazione urbanistica del terreno limitrofo, avanzata con istanza del 7 novembre 2017;

3) ogni ulteriore atto e provvedimento comunque presupposto connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Catania, di Gemini S.r.l., di Giuseppe Bufalino e di Giuseppina Peluso;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso con il quale parte ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati dal Comune di Gravina nonché i presupposti e connessi provvedimenti richiamati in epigrafe;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Catania e dei controinteressati;

Vista l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente con memoria depositata il 19 febbraio 2019 in relazione alla SCIA in variante al permesso di costruire (conosciuta solo a seguito di deposito in giudizio eseguito, il 30 gennaio 2019, dalla controinteressata Gemini s.r.l.) in relazione alla quale pende ancora il termine per sollecitare l'esercizio del potere di verifica da parte dell'amministrazione e per agire, eventualmente, ai sensi dell'art. 31 c.p.a.;

Ritenuto che - nonostante l'opposizione di parte controinteressata - al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte ricorrente e per assicurare una trattazione unitaria (in rito e nel merito) dell'intera vicenda, sussistono validi motivi per accogliere il chiesto rinvio fissando la seconda pubblica udienza del mese di maggio 2020 per la trattazione del ricorso (nonché di eventuali ulteriori impugnative).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie la richiesta di parte ricorrente e rinvia la trattazione della

causa alla seconda pubblica udienza del mese di maggio 2020 come da redigendo calendario.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE

Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO

* * *

TAR Campania - Napoli, Sez. VII, ordinanza n. 443 del 15/03/2019; Pres. R. M. R. Messina, Est. V. Ianniello.

Va accolta, ai fini del riesame, l'istanza cautelare avverso il provvedimento del Comune che accoglie una scia commerciale per attività di somministrazione di alimenti e bevande, sussistendo dubbi sulla destinazione commerciale dell'immobile oggetto di CILA, ritenendo opportuno che l'amministrazione comunale riesami il provvedimento impugnato.

Pubblicato il 15/03/2019

N. 00443/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02895/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonio Vuolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Perpetua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, alla via Loggia dei Pisani n. 25;

contro

Comune di Pimonte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Guariglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Speranza Palummo, rappresentata e difesa dall'avvocato

Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Pietro Palummo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della nota del 18 gennaio 2018 del Comune di Pimonte, avente ad oggetto «Procedimento SCIA prot. n. 7738 del 8.11.2017 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, in sede fissa, denominata Joia Ciao Ragazzi - Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli art. 7, 8 e 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii - Conclusione procedimento»;

della «attestazione/nulla osta» prot. n. 7845 del 13 novembre 2017, emessa dall'Area Urbanistica del Comune di Pimonte;

della nota prot. n. 2865 del 10 maggio 2018 del Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza T.A.R. Campania Napoli, VII, n. 522/2017 (n. 4001/2016 r.g.), avente ad oggetto la «Comunicazione inerente gli avvenuti adempimenti in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII n. 522/2017 (R.G. n. 4001/2016)»;

di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pimonte e di Speranza Palummo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, a un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, che il ricorso sia assistito da sufficienti indizi di fondatezza, con particolare riferimento alla mancanza della prova relativa alla destinazione d'uso commerciale dell'immobile oggetto della CILA n. 3082 del 2016 e della SCIA n. 7738 del 2017;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza di misure cautelari, disponendo il riesame da parte

dell'Amministrazione comunale dei provvedimenti impugnati, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, in ordine alla necessità di far precedere la SCIA commerciale dall'adeguamento della destinazione d'uso dell'immobile;

Ritenuto, altresì, di dover compensare le spese della presente fase, in considerazione della complessità della vicenda procedimentale;

Ritenuto, infine, di fissare per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie l'istanza di misure cautelari nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

* * *

TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, ordinanza n. 399 del 18/01/2019; Pres. P. Morabito, Est. S. Gatto Costantino.

Va accolta ai fini del riesame l'istanza cautelare che dispone la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per subingresso con scia.

Pubblicato il 18/01/2019

N. 00399/2019 REG.PROV.CAU.

N. 14129/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14129 del 2018,
proposto da:
Fa.Si.AL di Babul Abdul Hai e Hoque Abdul & C.
S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Acconcia,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale
delle Milizie n. 76;

contro
Comune di Roma Capitale non costituito in giudizio;
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato
Sergio Siracusa, dell'Avvocatura Capitolina, con
domicilio eletto presso la sua sede in Roma, via del
Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di decadenza dei benefici derivanti
dalla SCIA di subingresso per reintestazione, prot.
CA/32969 del 23.2.2017 e cessazione dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande a carico della
ricorrente nel locale sito in Roma, via Daniele Manin,
2/B;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto il DP nr. 7472 del 7 dicembre 2018;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio
2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nell'odierno giudizio parte ricorrente
impugna il provvedimento avente gli estremi in epigrafe
con il quale è stata disposta la cessazione dell'attività
condotta dalla ricorrente nel locale di via Daniele
Manin, di proprietà di Roma Capitale;

Ritenuto che, a conferma del DP sopra richiamato, la
domanda cautelare è fondata e merita accoglimento ai
fini del riesame del provvedimento da parte di Roma

Capitale;

Rilevato infatti, che è documentato il contratto di
locazione dell'immobile in via Daniele Manin 2/b
intercorso in data 07.9.2004 tra l'amministrazione
comunale e la FA.Si.AL di Fidanza Fabiano e Fratelli
s.n.c., avente durata di anni sei e contenente la
previsione dell'art.13 evocata nel provvedimento
impugnato;

Rilevato che risulta che l'azienda gestita a suo tempo dai
fratelli Fidanza venne affittata (con accessiva sub
locazione dell'immobile) alla "Halal Indian Restaurant",
con pedissequa comunicazione ex art.36 L.n.392/1978
effettuata dalla società cedente sia alla Direzione
Gestione del Patrimonio del comune di Roma che alla
Romeo Gestioni con racc. del 17.2.2011 ricevuta nel
mese di febbraio 2011 dai relativi enti destinatari, alla
quale accede, peraltro, la copia della corrispondenza
successiva intercorsa tra il sig. Fidanza Fabiano e la
Romeo Gestioni con corredo delle copie delle prove di
notifica per servizio postale ed avviso di ricevimento;

Rilevato altresì che è documentata la cessione delle
quote societarie effettuata, di seguito alla risoluzione del
contratto di affitto citato, dai fratelli Fidanza ai sigg.ri
Babul Abdul Hai, Hoque Abdul e altri 9 cessionari, i
quali dunque gli subentravano nella costituita società "
FA.SI.AL di BabulAbdul Hai e Hoque Abdul & C. s.n.c.
" (atto a rogito notar Floridi del 27.10.2016);

Rilevato inoltre che è documentata la comunicazione del
mutamento di compagine sociale (e quindi della nuova
società subentrata alla originaria FA.Si.AL di Fidanza
Fabiano e Fratelli s.n.c.) con Racc. del 4.1.17 ricevuta il
05.1.2017 (non dalla Romeo Gestioni, ma) dalla Prelios
Integra s.p.a (quest'ultima indicata in ricorso come la
società che aveva la competenza alla Gestione
amministrativa e contabile del patrimonio del comune di
Roma);

Considerato, per quanto sopra che, allo stato degli atti,
non sembra potersi affermare (come riportato nell'atto
avversato) che "nessuna comunicazione della cessione è
pervenuta in tempo utile, né è stato comunicato il
subingresso"; mentre la disdetta che si assume
partecipata il 14.10.2009 (e dunque in vigenza del
contratto con l'originaria s.n.c. conduttrice) appare
superata dal successivo comportamento concludente
delle parti ed in ogni caso non essendo stata seguita da
alcuna determina (e/o manifestazione di volontà della
p.a.) volta alla risoluzione del contratto non appare,
singolarmente considerata, idonea a pregiudicare la
disponibilità giuridica dell'immobile;

Ritenuto, pertanto, che Roma Capitale dovrà
rideterminarsi nel rispetto delle suddette prescrizioni,
rinviano le parti per la prosecuzione del giudizio

cautelare alla camera di consiglio del 7 maggio 2019, disponendo, nelle more, la sospensione interinale del provvedimento impugnato;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame e per l'effetto sospende, nelle more, il provvedimento impugnato.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 7 maggio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Salvatore Gatto Costantino

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

* * *

TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, ordinanza n. 398 del 18/01/2019; Pres. E. Stanizzi, Est. O. Fratamico.

Va accolta l'istanza cautelare avverso il provvedimento del Comune che dispone la sospensione lavori eseguiti in difformita' da SCIA (per i quali sarebbe stato necessario un permesso di costruire): anche se manca il permesso di costruire, e' opportuno permettere al ricorrente di eliminare le opere difformi e di chiedere al Comune la regolarizzazione della struttura.

Pubblicato il 18/01/2019

N. 00398/2019 REG.PROV.CAU.

N. 07647/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7647 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Monteverdina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Passalacqua ed Antonio Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianfranco Passalacqua in Roma, via G. Vitelleschi 26;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Determina dirigenziale n.531 del 04/04/2018 emessa dal Direttore tecnico della Direzione Tecnica - Municipio Roma XII di Roma Capitale prot. 35740 del 4 aprile 2018 notificata alla ricorrente in data 13 aprile 2018 a mezzo pec e recante ad oggetto "Avvio del procedimento e immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia" nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, come indicato in atti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti,

della determina dirigenziale n. 992 del 16/07/2018 emessa dalla Direzione Tecnica- Municipio Roma XII di Roma Capitale prot. n. 78088/2018 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure svolte nei motivi aggiunti non

siano, almeno ad un primo sommario esame, assistite da apprezzabili elementi di *fumus boni iuris* in relazione alle opere realizzate dalla ricorrente in difformità dalla SCIA presentata in data 21.02.2017 e dalla successiva variante del 2.11.2017, che avrebbero necessitato, nel loro complesso, come evidenziato da Roma Capitale sia nelle note depositate il 10.01.2019, sia nel corso della discussione, alla camera di consiglio del 16.01.2019, di permesso di costruire, dando origine ad una vera e propria nuova costruzione, adibita ad attività commerciale, e non rientrando, allo stato, secondo la vigente normativa, nelle ipotesi per cui è consentita la presentazione di SCIA in sostituzione del permesso di costruire;

Ritenuto, però, che in rapporto all'intervento in astratto eseguibile tramite SCIA, sussista un evidente *periculum in mora*, vista la natura del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, e che, dunque, l'istanza cautelare possa essere accolta limitatamente a tale profilo, per il tempo strettamente necessario a permettere alla ricorrente di eliminare le opere difformi e di chiedere a Roma Capitale la regolarizzazione della struttura;

Ritenuto, perciò, di dover accogliere solo in parte, con esclusivo riguardo all'aspetto evidenziato in motivazione, l'istanza cautelare, rigettandola per il resto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- accoglie in parte l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti limitatamente ai profili di cui in motivazione;

- rigetta nella restante parte l'istanza cautelare;

- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 15.05.2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, ordinanza n. 1548 del 06/03/2019; Pres. P. Morabito, Est. M. Francavilla;

Va respinta l'istanza cautelare avverso l'ordinanza sindacale che vieta la prosecuzione di attività commerciale (falegnameria ed arredi): nel caso specifico, il Comune aveva il potere di verificare l'oggetto della scia nel termine di 60 giorni non vertendosi in tema di scia edilizia. Il TAR precisa inoltre che non è giuridicamente configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, in ipotesi, quale quella in discussione (repressione di attività esercitata senza titolo), di attività vincolata. Nel caso specifico, inoltre, la deliberazione comunale ed il provvedimento comunale, dichiarativo dell'inefficacia della scia presentata dalla ricorrente, non risultavano tra gli atti impugnati.

Pubblicato il 06/03/2019

N. 01548/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00994/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2019, proposto da

3C ARREDI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alessandra Cantore del foro di Taranto con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 5 del 09/11/18 con cui il Comune di Ardea , Settore Sportello Unico Attività Produttive ha ordinato al Sig. Castiglia Luca n.q. di legale rappresentante della società "3C Arredi Srl", l'immediato divieto di prosecuzione dell'attività ivi indicata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Considerato, in particolare, che:

- dall'esame della gravata ordinanza n. 5 del 09/11/18 e, soprattutto, del verbale n. 176/2018 del 18/09/18 e della relazione di sopralluogo della polizia locale del 16/10/18 emerge che l'attività, ivi indicata, è esercitata in assenza del titolo autorizzativo prescritto dall'art. 25 l. r. n. 33/09;
- la dedotta violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 ha carattere non caducante in ragione della preclusione dell'annullamento giurisdizionale prevista dall'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90 in relazione alla correttezza sostanziale del provvedimento impugnato;
- per quanto riguarda tale ultimo profilo, la ricorrente non ha comprovato di essere in possesso del titolo necessario per l'esercizio dell'attività di falegnameria;
- in riferimento a quanto dedotto con la seconda censura, poi, il termine di 60 giorni, concesso dal verbale n. 176/2018 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, non influisce sulla carenza del titolo autorizzativo e sul conseguente obbligo dell'amministrazione di ordinare la cessazione dell'attività illegittimamente esercitata;
- nella fattispecie il Comune aveva il potere di verificare l'oggetto della scia nel termine di 60 giorni non vertendosi in tema di scia edilizia;
- non è giuridicamente configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, prospettato con la quarta censura, in ipotesi, quale quella in esame (repressione di attività esercitata senza titolo), di attività vincolata;
- la deliberazione comunale n. 21/18 ed il provvedimento del 21/12/18, dichiarativo dell'inefficacia della scia presentata dalla ricorrente, non risultano tra gli atti impugnati;

Considerato che, per questi motivi, l'istanza cautelare deve essere respinta;

Ritenuto, poi, di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese della fase cautelare stante la mancata costituzione formale del Comune intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) respinge l'istanza cautelare;
- 2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria

del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Michelangelo Francavilla Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, ordinanza n. 288 del 25/02/2019; Pres. C. Di Paola, Est. N. Maisano.

Va accolta l'istanza cautelare avverso il provvedimento del Comune che, un anno dopo una Scia, ha disposto il divieto di prosecuzione di un'attività di un'azienda agricola (trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati). Secondo il TAR, nel tempo trascorso dal momento di presentazione della SCIA da parte della ricorrente, il Comune avrebbe potuto intervenire con un provvedimento di secondo grado, sussistendone i presupposti, e non adottare il provvedimento impugnato, con il quale si limita a dichiarare inefficace la SCIA presentata. Secondo il TAR, inoltre, i provvedimenti adottati dalla Azienda Sanitaria Provinciale sembrano non tenere conto dell'oggetto della SCIA presentata dalla ricorrente nel giugno 2017, come risultante dagli atti di causa, e delle deduzioni articolate in fase procedimentale dalla ricorrente.

Pubblicato il 25/02/2019

N. 00288/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02531/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2531 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Azienda Agricola Montalbano Soc. Sempl. Agricola, in persona del legale rappresentante, Amato Cristina Maria Lorenza, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo

Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio sito in Palermo, via Morello, 40;

contro

Comune di Lampedusa e Linosa, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,:

- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 5 del 7 dicembre 2018, notificata in pari data, con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa, a seguito della SCIA prot. n. 8541 del 12/06/2017, ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività della ditta ricorrente nei locali siti in Linosa, via Re Umberto, n. 86;
- della relazione di controllo ufficiale n. 63 del 9 ottobre 2018 dell'ASP di Palermo, notificata il successivo 11 ottobre 2018;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell'ASP di Palermo prot n. 18067 del 26 ottobre 2018, con cui è stata trasmessa al Comune di Lampedusa e Linosa la predetta relazione n. 63 del 9 ottobre 2018;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comune di Lampedusa e Linosa prot. n. 19567 del 28 novembre 2018, avente ad oggetto "rif. SCIA prot. n. 8541 del 12/06/2017 per attività di manipolazione, preparazione e cottura, degustazione e vendita di prodotti agricoli nei locali siti in Linosa, via Re Umberto, n. 86 - comunicazione di improcedibilità Legge 241/1990";

- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota del Comune di Lampedusa e Linosa prot. n. 16202 del 20 settembre 2018, avente ad oggetto "Comunicazione di presentazione Scia non regolare o completa - richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990"; per quanto riguarda i motivi aggiunti,

- della nota prot. 7605/A5 del 23 novembre 2018 dell'ASP di Palermo, notificata il successivo 6 dicembre 2018;

- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. 320/A5 del 14 gennaio 2019 dell'ASP di Palermo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, dato il tempo trascorso dal momento di

presentazione della SCIA da parte della ricorrente, il comune di Lampedusa avrebbe potuto intervenire con un provvedimento di secondo grado, sussistendone i presupposti, e non adottare il provvedimento impugnato, con il quale si limita a dichiarare inefficace la SCIA presentata; e ciò a prescindere dal fatto che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e non smentita dal comune intimato (che non si è neanche costituito nel presente giudizio), tale SCIA riguarda anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati;

Considerato che i provvedimenti adottati dalla Azienda Sanitaria Provinciale - anch'essa non costituita nel presente giudizio - sembrano non tenere conto dell'oggetto della SCIA presentata dalla ricorrente nel giugno 2017, come risultante dagli atti di causa, e delle deduzioni articolate in fase procedimentale dalla ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati; fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 novembre 2019.

Condanna in solido le amministrazioni intimare al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore della ricorrente, in €. 800,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Nicola Maisano

IL PRESIDENTE

Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

* * *

Osservazioni sulla tutela nei procedimenti che iniziano con SCIA, all'indomani delle sentenze della Corte costituzionale 45/2019 e delle Sezioni Unite 8320/2019

di Guglielmo Saporito

Nuovi equilibri nelle compravendite immobiliari e ristrutturazioni piu' libere: queste due novita' provengono dalla Corte Costituzionale (45/2019) e dalla Corte di Cassazione (8230/2019). Ambedue le sentenze impongono ai privati una maggiore attenzione alla qualita' degli immobili, liberando i Comuni da oneri e controlli, che vengono assorbiti da nuove professionalita' (tecnici, consulenti, agenzie immobiliari). Diminuiscono infatti, per la Cassazione, i casi di nullita' dei trasferimenti immobiliari (basta infatti un titolo iniziale, anche se modificato nel tempo); e diminuisce altresì, per la Corte Costituzionale, l'interferenza dei vicini (condomini, concorrenti commerciali) nelle attivita' che iniziano con una "segnalazione certificata" al Comune. Eguale e' la matrice: si impone ai privati (acquirenti, vicini) una maggiore attenzione, facendo loro carico di indagare sulla qualita' urbanistica del bene immobile (nelle compravendite) e di attivarsi entro trenta giorni (60 nel commercio) per contestare le ristrutturazioni edilizie e l'apertura di nuove attivita'.

Di cio' si giova la sicurezza e certezza del traffico giuridico degli immobili, diluendo le sanzioni piu' gravi (che non sono eliminate) ma accentuando la diligenza richiesta all'acquirente nel verificare, insieme ai titoli di proprieta', anche la qualita' urbanistica dell'immobile.

Nelle compravendite, solo l'abusivismo integrale rende il contratto nullo, mentre negli altri casi di abuso si discuterà di un minor valore dell'immobile, proporzionale alla percepibilita' dei "vizi". Percepibilita' oggi agevolata dall'accesso ai documenti amministrativi, a permessi, autorizzazioni e licenze, nonche' dalla presenza di professionisti del settore che, prima del notaio in sede di compravendita, verificano il bene immobile sotto l'aspetto urbanistico dopo averlo attestato sotto l'aspetto statico, energetico, fiscale. Identici presupposti, insieme ad un'esigenza di snellimento e liberalizzazione, ha indotto la Corte Costituzionale (45/2019) a contrarre in soli trenta giorni (nell'edilizia, sessanta nel commercio), la possibilita' di contestare le attivita' realizzabili con SCIA. Vicini, condomini ed esercizi commerciali concorrenti devono quindi prestare attenzione a ristrutturazioni e nuove aperture, se intendono impedirle. Decorsi trenta giorni, i vicini possono ottenere il ripristino (o la chiusura) solo in presenza di un consistente interesse pubblico. Decorsi poi 18 mesi, la ristrutturazione (o l'apertura commerciale) si cristallizza e diventa irreversibile: al piu' si discuterà dei danni. Le liti su finestre, tetti, scale,

ascensori, servitu' di passaggio (oggetto di SCIA), piu' difficilmente potranno quindi condurre ad una demolizione, perche' lo Stato accorda preferenza alla liberalizzazione. Si diluisce, responsabilizzando i privati, anche l'attivita' degli Uffici tecnici comunali, che hanno solo l'onere di mettere a disposizione i loro archivi e di ostacolare i piu' gravi abusi quali quelli realizzati con falsa documentazione. Tra privati, i conflitti vengono poi risolti sulla base del risarcimento danni, convertendo in danaro un'ampia serie di irregolarita'. Piu' difficili, quindi, le demolizioni anche per eccedenze di pochi centimetri, o l'annullamento di rogiti per difformita' a volte ignote allo stesso venditore.

Il discorso sulle responsabilita' lascia trasparire un depotenziamento della tutela dei diritti reali: un tempo l'art. 2058 del Codice civile (*il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, quando sia in tutto o parte possibile. Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore*) non era applicabile in materia di distanze e si poteva chiedere di sfettare anche per pochi centimetri il manufatto che violasse le distanze. Oggi invece vi e' piu' spazio per il risarcimento del danno: nel contempo, si accresce anche la possibilita' di rivalersi sull'ente locale che abbia agito in maniera negligente omettendo di reprimere abusi (Cass. 4889/2019).

In poche parole, la proprieta' perde alcuni momenti di tutela reale, i quali cedono il passo a quella risarcitoria, anche perche' nel frattempo gli aspetti di interesse generale che interessano lo Stato (igiene, prevenzione sismica, ambiente, ecc.) sono oggetto di una fitta rete di controlli e di relative sanzioni ripristinatorie.

* * *

PARTE SECONDA

Giuseppina Adamo

LA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, ANCHE NELLA COMPARAZIONE CON IL PROCESSO TEDESCO

(3 ottobre 2018, Bari, Seminario della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Aldo Moro e della Camera amministrativa distrettuale).

Arturo Picciotto

LA TUTELA CAUTELARE NEI GIUDIZI CIVILI

(16 ottobre 2018, Trieste, incontro di studio sul tema “La tutela cautelare: esperienze a confronto”, con il patrocinio dell’Ufficio Studi della Giustizia amministrativa e del TAR per il Friuli Venezia Giulia).

Umberto Fantigrossi

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DEMOCRAZIA

(20 ottobre 2018, Bologna, relazione al III Congresso Nazionale dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti).

Giuseppina Adamo
consigliere TAR Puglia

LA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO ANCHE NELLA COMPARAZIONE CON IL PROCESSO TEDESCO

L'argomento che sono stata invitata a trattare è sempre stato uno dei più dibattuti in dottrina¹.

Numerosissimi sono stati gli studi dei civilprocessualisti prima e dei cultori del diritto processuale amministrativo poi che hanno definito i contorni della fase cautelare. Senza ricostruire nel dettaglio il percorso della dottrina e della giurisprudenza, per comprendere lo sviluppo della tutela cautelare dinanzi al giudice amministrativo, è sufficiente prendere le mosse dalle scarse indicazioni dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per delineare l'itinerario che ha portato (attraverso la modifica del medesimo articolo 21 ad opera dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e l'introduzione del codice del processo amministrativo, in specie dell'articolo 55 e seguenti) ad un sistema di tutela provvisoria molto flessibile in cui non sono tipizzate le possibili misure adottabili dal collegio.

Per cogliere questi aspetti, basta raffrontare la formulazione degli articoli relativi per quanto riguarda, da un lato, la domanda cautelare e, dall'altro, la decisione del giudice.

Per l'originario settimo comma della legge n. 1034/1971 la tutela cautelare si esauriva nella sospensiva poiché i danni gravi e irreparabili erano collegati esclusivamente alla "esecuzione dell'atto"; la legge n. 205/2000 non precisa il contenuto dell'ordinanza, che contiene in ogni caso le misure "più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione", al limite suscettibili di produrre effetti irreversibili, destinate ad evitare "un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione" in attesa della definizione del giudizio. Infine, l'articolo 55 del codice del processo amministrativo fornisce una definizione di danno del tutto generica,

legata solo al "tempo" del processo ("un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso").

È indubitabile che l'esigenza sottesa alla tutela cautelare sia sempre la stessa in tutti i casi di giurisdizione di diritto soggettivo: assicurare che la durata del processo di merito non vada in danno a chi (attore/ricorrente) ha ragione, per usare la classica espressione chiovendana.

L'importanza della cautela è quindi correlata all'insieme della struttura del processo che, nella sua visione paradigmatica, è un meccanismo complesso in cui devono essere garantiti il contraddittorio, il pieno diritto di difesa e la possibilità di accertare compiutamente i fatti rilevanti per giungere alla decisione della causa.

Dalla premessa si traggono alcune conseguenze.

In primo luogo, questa correlazione comporta che la rilevanza del ruolo della misura cautelare dipenda dalle attese sulla durata del processo, a sua volta determinata dalla sufficienza o meno dei mezzi, sia materiali sia di personale, apprestati per far fronte ad una domanda di giustizia che negli anni è sempre cresciuta per vari motivi². Tra questi la crisi della decisione pubblica. Essa comporta una sorta di delega al giudice della risoluzione dei conflitti sociali che dovrebbero invece trovare una loro composizione a livello politico, legislativo e amministrativo³. Questo fenomeno rappresenta probabilmente oggi il fattore più importante per spiegare l'ipertrofia della domanda di giustizia.

I fattori storici dell'esplosione del contenzioso amministrativo, come la sottovalutazione nelle relative previsioni iniziali che accompagnarono la legge istitutiva dei tribunali amministrativi e una serie di interventi legislativi in materia di pubblico impiego e di edilizia che fecero moltiplicare i ricorsi, soprattutto negli anni '80, sono stati invece in parte superati di fatto o normativamente, per esempio, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego con il relativo passaggio al giudice ordinario delle controversie.

In secondo luogo, evidentemente le misure cautelari si adattano agli interessi fatti valere; in concreto, nel processo amministrativo, hanno trovato tutela dopo

¹ Il testo riproduce, con alcuni adattamenti, il contributo presentato al seminario di aggiornamento in diritto amministrativo processuale dedicato alla tutela cautelare, organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari in collaborazione con la Camera amministrativa distrettuale e tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza il 3 ottobre 2018.

² Si pensi che nel 1999 si è toccato il picco dell'arretrato che ammontava a 800.000 ricorsi pendenti, poi gradatamente diminuiti fino al più ragionevole numero attuale di 165.000.

³ Il discorso è sviluppato dal Presidente Alessandro Pajno nella relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Consiglio di Stato, in particolare, nei paragrafi 2.4 e 2.5, in https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/57784/Relazione_2018.pdf/f233815fc-4c5f-24b6-51c6-659d9d4e9ace.

gli interessi oppositivi quelli pretensivi.

A ciò è correlato il fenomeno per cui le misure cautelari si conformano alle azioni processuali che possono essere esercitate e, quindi, al contenuto delle decisioni che su tali azioni decidono. Sempre rimanendo il legame strumentale tra misura cautelare e sentenza, la valenza della decisione cautelare, originariamente consistente nella sospensione dell'efficacia dell'atto lesivo impugnato, viene ad assumere anche la funzione di anticipazione degli effetti della decisione di merito (comprendendo tra gli effetti anche quello conformativo) e, secondo alcuni, addirittura di anticipazione della sentenza di ottemperanza.

Nei primi 25 anni dei tribunali amministrativi regionali tutti questi temi sono stati affrontati dalla giurisprudenza e della dottrina e hanno profondamente trasformato nelle forme e nella sostanza la fase cautelare, rafforzandola e arricchendola. È uno sforzo che ha trovato compimento nella legge 21 luglio 2000 n. 205 (una legge che, a sua volta, presentava di per sé notevoli innovazioni), per poi essere sostanzialmente riportato a schemi processuali più rigidi dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'insieme di questi elementi aiuta a comprendere la tutela cautelare nel processo amministrativo tedesco disciplinata dal *Verwaltungsgerichtsordnung-VwGO*.

Prima di illustrare brevemente la disciplina, devono essere premesse alcune osservazioni di carattere metodologico e sistematico.

La prima è che spesso il risultato più utile di una ricerca di tipo comparatistico non è quello d'individuare le somiglianze e le differenze tra i due istituti ugualmente denominati come disciplinati in più ordinamenti; è invece quello di cogliere la ragionevolezza di una scelta legislativa diversa da quella effettuata nel diritto italiano per rispondere ad un'esigenza identica. E questo risultato è ancora più fruttuoso nel momento in cui l'esigenza identica consiste nella trasposizione nei diversi ordinamenti nazionali di un'unica norma di principio dettata a livello europeo⁴.

La seconda riprende delle riflessioni comuni tra gli studiosi di diritto comparato per i quali l'interpretazione e l'applicazione del diritto positivo

sono influenzate da un fattore "pre-giuridico"⁵; di conseguenza, in un dato ordinamento, tende a prevalere il "criptotipo"⁶, ovvero una norma il cui significato applicativo non discende dalla sua formulazione testuale, bensì da una serie di fattori culturali a monte che funzionano come una sorta di categoria kantiana *a priori* rispetto alle operazioni ermeneutiche⁷.

Dal punto di vista sistematico, invece, occorre accennare al quadro ideologico-culturale della Germania del dopoguerra per comprendere meglio le scelte del legislatore (anche costituzionale) tedesco relative alla giustizia amministrativa.

L'odierno sistema deriva dall'estensione della legge del 1946, elaborata da Walter Jellinek, per i territori occupati dagli americani. Essa faceva prevalere, quale modello di giurisdizione amministrativa, quello della *süddeutsche Lösung*, ovvero della opzione comportante una giurisdizione di diritto soggettivo, storicamente contrapposta al sistema prussiano. Questa scelta venne poi confermata dalla *Grundgesetz* del 1949. All'articolo 19, paragrafo 4, fu espressamente previsto che il soggetto leso nei suoi diritti dal potere pubblico aveva diritto al ricorso⁸. L'impostazione generale esprimeva una forte spinta anti-autoritaria⁹.

Coerentemente il *Verwaltungsgerichtsordnung* offre due diversi strumenti per assicurare la tutela cautelare¹⁰.

⁵ G. Gorla, voce *Diritto comparato e straniero*, Enciclopedia giuridica Treccani, spec. par. 2.4.

⁶ Per l'esplicitazione di questo concetto: R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, U.T.E.T., 1992.

⁷ Per una diversa prospettiva: G. Adamo, *Gli scambi EJTN come nuova esperienza di comparazione giuridica*, in www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dottrina?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_z2FIt148GEAx&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_z2FIt148GEAx_javax.portlet.action=searchContributi&p_auth=u8zbFpCL, 2005.

⁸ Specifica poi la norma che, se il caso non è affidato a un'altra giurisdizione, l'interessato può agire in via ordinaria, con ciò applicando la distinzione tra la tutela primaria (quella di annullamento e costitutiva) e la tutela secondaria (limitata al risarcimento dei danni e allo strumentario civilistico) nei confronti dell'amministrazione.

⁹ Essa era confermata da una visione fortemente soggettivistica fondata sulla tradizionale *Schutznormtheorie*: un soggetto può impugnare l'atto illegittimo solo quando la disposizione violata sia diretta a tutelare (oltre che l'interesse pubblico) anche il suo interesse individuale.

¹⁰ Occorre tener presente il quadro delle azioni esperibili che si può così sinteticamente delineare:

- *Anfechtungsklage* (azione di annullamento attraverso l'impugnazione di un provvedimento sfavorevole che pregiudica un interesse oppositivo);

⁴ Su questi temi: G. Recchia, *Consonanze e dissonanze nel diritto pubblico comparato*, CEDAM, 2000, pag. 39 ss.; A. von BOGDANDY, *Deutsche Rechtswissenschaft im europäischen Rechtsraum*, in *Juristenzeitung* (JZ), 2011, pag. 1, spec. pag. 3; A. von Bogdandy, *Prospettive della scienza giuridica nell'area giuridica europea. Una riflessione sulla base del caso tedesco*, in *Foro it.*, 2012, V, p. 54.

Secondo l'idea originaria della legge federale del 1960 (VwGO), la presentazione di un *Widerspruch*¹¹ o di un ricorso per l'annullamento ha come effetto automatico la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo (*vorläufiger Rechtsschutz* prevista dall'articolo 60)¹².

- *Verpflichtungsklage*, ovvero l'azione di adempimento spettante - in termini italiani - al titolare di un interesse pretensivo con la quale si contesta il diniego o un silenzio-inadempimento (*Unterlassungsklage*) sulla richiesta di un atto amministrativo favorevole ovvero il rigetto del ricorso amministrativo (denominato *Widerspruch*), ove previsto, o il silenzio rigetto (*Untätigkeitsklage*); in senso generale, appartiene alla categoria delle *Leistungsklagen* (azioni di condanna);

- *Allgemeine Leistungsklage* rappresenta un'azione di condanna con la quale si chiede che sia prestata un'attività non consistente in un provvedimento amministrativo (rilascio di documenti, di attestazioni e certificazioni, pagamento di una somma di denaro);

- *Feststellungsklage*: è un'azione (meramente residuale) di accertamento (ad esempio, per far dichiarare la nullità dell'atto);

- *Fortsetzungsfeststellungsklage*: consiste nell'accertamento dell'illegittimità del comportamento successivo alla sentenza di annullamento.

Per ulteriori indicazioni: R. Bifulco, *La giustizia amministrativa nella Repubblica Federale di Germania*, in G. Recchia (a cura di), *Ordinamenti europei di giustizia amministrativa*, CEDAM, 1996, pag. 255; G. Adamo, *Il processo amministrativo tedesco visto da vicino*, in [www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/147937/nsiga_007412.pdf/b928742a-41d8-097a-ceab-b39ced22537d?version=](http://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/147937/nsiga_007412.pdf/b928742a-41d8-097a-ceab-b39ced22537d?version=,), 2012.

¹¹ Ovvero di un (previo) ricorso amministrativo in opposizione.

¹² Laddove sussistano realmente dubbi sulla fondatezza o infondatezza del ricorso, la giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht* (Corte costituzionale) e del *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale) hanno elaborato una formula in base alla quale deve essere operato il bilanciamento tra l'interesse all'esecuzione e l'interesse alla sospensione dell'efficacia dell'atto i quali debbono essere valutati in concreto senza che sia data un'astratta e pregiudiziale prevalenza all'interesse pubblico. In base alla formula che va sotto il nome di *Doppelfiktion* devono essere confrontate le risposte a due domande ipotetiche:

a) che succederebbe se il provvedimento impugnato fosse subito eseguito l'azione avesse alla fine esito positivo?

b) che succederebbe se, confermato l'effetto sospensivo dell'impugnazione, l'azione si rivelasse infondata?

La decisione quindi di sospendere o meno l'efficacia dell'atto sarebbe risolta facendo prevalere la posizione di chi sarebbe più danneggiato tra le parti.

La complessa operazione di comparazione e di bilanciamento degli interessi della parte ricorrente e di quella pubblica - argomento sul quale il professor Vincenzo Caputi Jambrenghi ha formulato alcune pregevoli osservazioni introduttive dell'odierno incontro di studio - ha condotto ad affermare che, in quest'occasione, il giudice amministrativo italiano "svolga anche una funzione di merito" (così: F. Freni, in *Il codice*

Naturalmente, se si tratta dell'impugnazione di un atto favorevole a un terzo, è quest'ultimo, controinteressato a dover chiedere una tutela provvisoria.

Le eccezioni a questo automatismo si sono però moltiplicate.

In base all'articolo 80, secondo paragrafo, del VwGO, come modificato con la legge del 1° novembre 1996, infatti, l'effetto sospensivo viene a mancare non solo nelle controversie relative a tributi o contributi pubblici (*öffentlichen Abgaben und Kosten*) o a misure improcrastinabili di funzionari di polizia esecutiva (*unaufschiebbare Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten*)¹³, ma anche in altri casi previsti dalla legge federale o statale nelle ipotesi in cui la misura cautelare possa comportare un blocco degli investimenti ovvero un impedimento alla creazione di posti di lavoro oppure in cui l'immediata esecuzione venga appositamente e motivatamente disposta nell'interesse pubblico o riguardi una misura espressamente denominata "di emergenza"¹⁴. Nell'ambito di tali previsioni il legislatore federale ha escluso l'effetto sospensivo per i ricorsi contro l'ordine di espulsione degli extracomunitari e contro la chiamata alla leva e per tutti quelli prodotti in campo edilizio dal soggetto in rapporto di *vicinitas* (articolo 212a *BauGB*¹⁵), mentre in molti *Länder* è stata esclusa la sospensione automatica per le impugnazioni da parte di amministrazioni locali di un *Einvernehmen* ai sensi dell'articolo 36 *BauGB*,

della giustizia amministrativa, a cura di G. Morbidelli, Giuffrè, 2015, pag. 614, specie pag. 618). D'altronde, seppur con riferimento alla normazione all'epoca vigente, è stato sostenuto da A. Romano (*Tutela cautelare nel processo amministrativo e giurisdizione di merito*, Foro it., 1985, I, col. 2491) che nella tutela cautelare si esercitasse la giurisdizione di merito in un'ipotesi non legislativamente tipizzata. Un bilanciamento di tal fatta è sicuramente agevolato dalla circostanza che il giudice amministrativo decide in un collegio in cui si fondono varie esperienze. I singoli provengono dall'avvocatura, dall'amministrazione, da altre magistrature e ciò consente l'esame della fattispecie, della vicenda in un'ottica non unidirezionale.

¹³ Si tratta sostanzialmente di ordini di polizia, come il divieto di transito o l'ordine di sgombero immediato o quello impartito per impedire un assembramento.

¹⁴ In Italia invece, non producendo la presentazione del ricorso automaticamente la sospensione dell'atto impugnato, il codice si è limitato a richiamare l'attenzione del giudice sugli effetti della pronuncia cautelare in alcune materie, così da suggerire una particolare prudenza, soprattutto in materia di appalti pubblici, come avviene nell'articolo 119, commi 3 e 4, e nell'articolo 125, comma 2, dedicato alle infrastrutture strategiche.

¹⁵ Codice dell'edilizia (*Baugesetzbuch*).

ovvero del consenso del Comune al rilascio del permesso edilizio, di competenza degli uffici statali, su un progetto (*Vorhaben*) che si discosti dal piano edilizio comunale.

Nei casi diversi dalla *Anfechtungsklage* (cioè in quelli dell'azione di adempimento o di accertamento e più in generale in quello della *allgemeine Leistungsklage*, *Unterlassungsklage* inclusa) è invece previsto, dall'articolo 123, uno speciale strumento di tutela (*Einstweilige Anordnung*) che consente al giudice amministrativo di adottare su richiesta, prima o dopo l'esercizio dell'azione, provvedimenti provvisori intesi ad eliminare il pericolo di mutamenti dello stato di fatto che compromettano l'esito del giudizio.

Si tratta di una decisione dal contenuto atipico che deve però conservare la sua strumentalità rispetto all'utilità della decisione di merito e quindi rimanere nella cornice del beneficio che la sentenza può apportare.

Le misure cautelari contemplate dall'articolo 123 vengono suddivise in dottrina in due sottocategorie, previste rispettivamente al primo e al secondo periodo del comma 1: la prima è quella dei provvedimenti conservativi

(*Sicherungsanordnungen*), volti a inibire un comportamento della P.A. lesivo degli interessi del ricorrente (come può essere la promozione di un impiegato pubblico in concorrenza, il trasferimento di un terzo nell'unico posto disponibile, la concessione di un beneficio con esaurimento dei fondi, il compimento in generale di atti procedurali che precludono il bene della vita); la seconda sottocategoria raccoglie i cosiddetti provvedimenti regolamentari (*Regelungsanordnungen*), finalizzati a definire provvisoriamente un rapporto controverso. Ne fanno parte le ammissioni con riserva e le misure anticipatorie dell'utilità finale conseguibile con sentenza.

Spesso le azioni di adempimento e di annullamento si combinano (perché s'impugna il provvedimento favorevole al terzo), sicché gli articoli 80a (Tutela giuridica provvisoria in caso di atti amministrativi a doppio effetto) e 123 vengono applicati entrambi.

In ogni caso, l'articolo 123 impone che, prima di decidere sull'istanza di provvedimento provvisorio, il giudice verifichi l'ammissibilità del ricorso soprattutto sotto il profilo della legittimazione, la competenza dell'autorità adita e la non pretestuosità della domanda.

Le tecniche di valutazione per la concessione della misura cautelare sono quelle esercitate da tutti i giudici sul *periculum in mora* e sul *fumus boni iuris*. La dottrina comunque evidenzia che, nel caso

di provvedimenti regolamentari (*Regelungsanordnungen*), finalizzati a definire provvisoriamente un rapporto controverso, soprattutto quando l'anticipazione comporti effetti difficili da rimuovere in caso di respingimento del ricorso, l'esame finisca per essere sbilanciato, valorizzando soprattutto la prognosi sull'esito del ricorso.

Tirando le fila del discorso, è evidente che la maggiore differenza tra la sospensiva tedesca e quella italiana, consistente nell'effetto automatico di sospensione del ricorso (amministrativo o giurisdizionale), è legato ad un preciso intento politico il quale però dava per scontato che il processo si sarebbe chiuso in tempi brevi.

In realtà, la durata si è allungata oltretutto in maniera non uniforme nei vari *Länder*, per varie ragioni. Tra questi fattori i più importanti sono stati un aumento esponenziale del contenzioso riguardanti gli stranieri (problema che in realtà è stato, se non risolto, almeno mitigato anche grazie all'Italia che ha aderito al trattato di Dublino II) e i beneficiari delle varie sovvenzioni e agevolazioni accordate dopo la riunificazione della Germania. Un ulteriore aggravio è derivato da una serie di cause molto complesse relative alle opere pubbliche, in quanto, accanto ad una serie di programmi di rafforzamento e di ammodernamento infrastrutturale, si è manifestata una forte sensibilità per i temi ambientali.

La lunghezza dei processi invero ha condotto alla condanna della Germania da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, con sentenza 2 settembre 2010 (Rumpf c. Germania, n. 46344/06), perché una causa relativa alla concessione di un porto d'armi era durata 13 anni e 5 mesi per quattro gradi di giudizio, senza che lo Stato avesse offerto almeno un indennizzo.

Con la sentenza-pilota veniva anche chiesta l'introduzione nell'ordinamento tedesco di un rimedio effettivo che assicurasse un'adeguata e sufficiente riparazione alle vittime di processi troppo lunghi (anche considerando che dinanzi alla Corte pendevano altri 55 ricorsi che evidenziavano analoghi problemi); nello stesso senso si erano espresse le sentenze 8 giugno 2006, n. 75529/01, Sürmeli, e 11 gennaio 2007, n. 20027/02, Herbst. È stata così approvata la *Gesetz über den Rechtsschutz bei überlange Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren* (*UEVerBesG*) del 24 novembre 2011.

La realtà dei fatti ha quindi comportato sia un ridimensionamento dell'originaria disciplina della cautela, sia una serie di iniziative che hanno

riportato ad un maggiore equilibrio il rapporto tra il beneficio provvisorio e quello definitivo della sentenza.

Per contenere la durata del processo, non sono mancate misure propriamente procedurali, tra le quali quelle intese ad allargare i giudizi monocratici e sommari e a velocizzare l'istruttoria, ad introdurre strumenti informatici, a creare delle preclusioni (ad esempio nei processi in materia di stranieri), nonché alcune facilitazioni nella stesura delle sentenze: nell'ipotesi di *Massenklagen*, ovvero di ricorsi multipli (da 20 in poi), è possibile deciderne con sentenza uno solo, sospendendo gli altri giudizi che vengono poi definiti con ordinanza (*Beschluss*); in generale poi il tribunale può motivare richiamando l'atto amministrativo o la decisione sul *Widerspruch* quando fa proprie le relative ragioni e può, per i dettagli relativi alle circostanze di fatto, semplicemente rinviare agli atti prodotti dalle parti, ai verbali e ad altri documenti (art. 117, paragrafi quinto e terzo, del *VwGO*).

In generale quindi, davanti a una medesima esigenza (e cioè il tentativo di evitare che il tempo del processo pregiudichi il bene della vita che il ricorrente pretende), nei due ordinamenti individuiamo due percorsi diversi che comunque si presentano individualmente comprensibili e tra loro comparabili.

Sintetizzando quanto precedentemente espresso, si può concludere che, mentre in Germania le soluzioni adottate nel codice del processo amministrativo partivano da una concezione garantista e antiautoritaria la cui assolutezza si è andata attenuando nel momento in cui è emersa di fatto una tendenza all'allungamento della durata dei giudizi, in Italia, la legislazione ha adottato soluzioni che inizialmente hanno ricalcato un approccio molto prudente rispetto alla possibilità di concedere la sospensiva (sospensiva che nel 1971 è l'unica misura ammessa), valutata caso per caso, in continuità con la tradizione del Consiglio di Stato.

Negli anni seguenti si è assistito a un boom quantitativo delle misure cautelari (che corrisponde un'esplosione del contenzioso con il relativo espandersi dei tempi processuali); l'aumento della quantità è stato accompagnato da una sempre maggiore diversificazione dei contenuti della misura cautelare che ha trovato un suo primo riconoscimento legislativo nella legge n. 205 del 2000.

Questo fenomeno è una delle espressioni di un percorso giurisprudenziale dei tribunali amministrativi tendente a rafforzare la giurisdizione e l'effettività della tutela, percorso che si è

sviluppato soprattutto al di fuori del classico giudizio di annullamento: in effetti le soluzioni più innovative sono state individuate proprio nell'ambito dei giudizi camerali (soprattutto quello sul silenzio) e nella fase cautelare.

L'opera di sistemazione compiuta attraverso la legge-delega 18 giugno 2009, n. 69, e il codice del processo amministrativo ha sostanzialmente portato al termine questo ciclo di sperimentazioni processuali, approdando peraltro alla generalizzazione della cautela *ante causam*.

In definitiva il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ha operato una sistemazione del diritto giurisprudenziale, che aveva ridisegnato molti istituti processuali, con una codificazione che richiama per molti profili il codice di procedura civile; ciò ha comportato sì una maggiore chiarezza e intelligibilità della disciplina, ma ha tuttavia introdotto una serie di rigidità e di complicazioni precedentemente non riscontrabili.

Bisogna in ogni caso tener conto della situazione in cui interveniva la legge di delega.

Negli anni era stata emessa una massa di provvedimenti cautelari su ricorsi poi mai definiti, con l'effetto da un lato di non soddisfare pienamente le aspettative del ricorrente (visto che spesso i provvedimenti cautelari, in particolare quelli più innovativi, non venivano integralmente eseguiti) e dall'altro di paralizzare l'azione amministrativa¹⁶.

Il problema non riguardava solo il *quando* della decisione finale (se non addirittura l'*an*). Era dubbio anche se il ricorso sarebbe stato giudicato da quella giurisdizione e dal tribunale amministrativo adito e se il principio applicato in sede cautelare sarebbe stato poi adottato nella fase di merito, rischio che ovviamente aumentava quanto più la definizione della contesa si allontanava temporalmente dal provvedimento cautelare.

A questi inconvenienti si è fatto fronte imponendo la previa verifica della giurisdizione e della competenza¹⁷, la presentazione non revocabile

¹⁶ Il permanere a tempo indefinito dell'ordinanza cautelare era stato annoverato fra le ingiustizie della giustizia amministrativa da F. Merusi, G. Sanviti, *L'ingiustizia amministrativa in Italia: per la riforma del processo*, il Mulino, 1986, pag. 45.

¹⁷ Le scelte draconiane del codice in tema di competenza territoriale e funzionale, operate con la dichiarata intenzione di evitare il *forum shopping* (non considerando che tale espressione nasce negli ambienti dei tribunali internazionali nei quali il livello d'indipendenza e d'imparzialità dei corpi giudicanti non è omogeneo) sembra condurre a un'applicazione distorta dello stesso articolo 125 della Costituzione. Sminuisce infatti la natura territoriale con

dell'istanza di fissazione dell'udienza e la (fin troppo automatica e generalizzata) fissazione dell'udienza nel corpo dell'ordinanza cautelare di accoglimento della relativa istanza. Misure poi rafforzate dall'articolo 55, comma 11, ormai di sempre più comune utilizzo.

Il quadro delle misure cautelari si era inoltre arricchito, anche prima del codice, attraverso contaminazioni con istituti di provenienza non italiana. Il fenomeno della circolazione dei modelli è stato studiato dai comparatisti ma, in sistemi improntati al positivismo giuridico, la sua portata era molto limitata. Esso oggi però si amplia e si complica attraverso la mediazione di regole comuni europee che assorbono e disseminano, rielaborati e trasformati, istituti e concetti giuridici propri dei vari diritti nazionali, in un processo che è stato denominato di *cross fertilization* tra sistemi giuridici diversi.

In materia processuale, ne abbiamo traccia sia nel cosiddetto *stand-still*, che non è altro che una sospensione automatica, sia dell'introduzione (sempre ispirata a direttive europee sugli appalti) della tutela cautelare monocratica, che, perlomeno nella forma del decreto in corso di causa, già esisteva nel *Verwaltungsgerichtsordnung*.

Il raffronto tra le norme tedesche e italiane non può però trascurare il dato oggettivo della differente situazione di fatto. Basta citare la diversa dimensione della dotazione di giudici: mentre attualmente l'organico globale dei magistrati amministrativi italiani di primo e secondo grado è limitato a 443 unità (ma la copertura effettiva non è mai andata al di là dell'ottanta per cento), in Germania sono attivi 2000 giudici nei *Verwaltungsgericht* e altri 2000 nei *Sozialgericht* (tribunali questi ultimi che, dal 2005, hanno assorbito una parte delle competenze di quegli amministrativi (specificamente in relazione alle prestazioni di assistenza e previdenza e alle misure di ausilio e sostegno sociale).

Un altro tratto distintivo che non si deve sottovalutare è la capacità tutta italiana di reazione nei momenti di emergenza, che ha consentito di escogitare formule giuridiche nuove servendosi di uno strumentario antico.

Il primo esempio è la sentenza immediata.

Nel momento in cui emerse in tutta la sua gravità il problema del lasso di tempo tra cautela e merito ci furono giuristi (e tra questi, primo fra tutti, il

presidente Renato Laschena) che riuscirono a realizzare quell'opera di semplificazione e accelerazione, tesa azzerare questo intervallo temporale, quando possibile, con le modalità già prefigurate dai due pareri dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 8 febbraio 1990, n. 16, e 6 ottobre 1994, n. 236.

La novità introdotta con l'articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (il cui testo aveva sostituito il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) recepiva in effetti una formula che era stata sperimentata in alcuni tribunali e soprattutto presso il TAR Veneto e che comunque corrispondeva ad un'esperienza diffusa e consolidata. Prima del 2000, spesso infatti capitava di studiare approfonditamente le cause già in sede cautelare e di essere coscienti di poter immediatamente definire la controversia ma di non poterlo fare, con l'effetto di sprecare così l'impegno profuso.

L'innovatività della sentenza in forma semplificata risiede infatti soprattutto nell'immediatezza del giudizio. La brevità e la sinteticità invece erano già previste nelle norme processuali precedenti sulla forma e sul contenuto della sentenza: l'articolo 65, punto 3°, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, parlava di "una *succinta* esposizione dei motivi di fatto e di diritto"; per l'articolo 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile, anche nella sua versione originale, nel provvedimento giurisdizionale doveva risultare "la *concisa* esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" e significato analogo assumeva l'articolo 265, secondo comma, del r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641 (regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario). D'altra parte la sintesi connotava già lo stile, ad esempio, del Presidente Giovanni Vacirca, le cui sentenze erano sicuramente molto più brevi di quelle che si scrivono nel vigore dell'articolo 74 del codice del processo amministrativo e che comunque, pur essendo precedenti alla legge n. 205/2000, non sollevavano alcun rilievo.

Non è questa la sede idonea per affrontare il tema della sinteticità. Si può però accennare all'esigenza d'interpretare diacronicamente queste norme tenendo conto delle strumentazioni oggi a disposizione. A titolo esemplificativo, è sufficiente soffermarsi sul testo dell'articolo 74 del codice del processo amministrativo, per il quale "la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento [...] ad un precedente

dimensione regionale dei tribunali amministrativi, producendo un accentramento del contenzioso presso il TAR Lazio, che ormai assorbe circa il 25 per cento delle cause amministrative.

conforme”.

La disposizione è tuttora oggetto di dibattito¹⁸: una delle obiezioni che viene sollevata si fonda sul codice di procedura civile del 1865 (articolo 361, secondo comma), per il quale la motivazione che si limitava a riferirsi ai motivi di un'altra sentenza era nulla (perché reputata carente di qualunque motivazione)¹⁹.

Si potrebbe al proposito disquisire della formulazione della norma, della sua mancata riproposizione nel codice di procedura civile del 1940 o del ruolo giocato dalla rigida visione francese del giudice come la *bouche de la loi* che tuttora rende restie le corti d'Oltralpe a citare i precedenti²⁰.

Forse però, se è vero che *ex facto oritur ius*, è sufficiente riflettere più prosaicamente su quanto siano diventate incomparabilmente differenti le modalità di scrittura, di pubblicazione e di riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali. Nel 1865 la minuta era manoscritta per essere ricopiata dall'amanuense giudiziario, sicché il malcapitato destinatario di una sentenza che si riferiva ad un'altra sarebbe stato costretto a recarsi in cancelleria sperando di rintracciare la seconda sentenza che sarebbe stata poi di nuovo riprodotta in bella grafia; oggi il precedente richiamato è accessibile e scaricabile da casa con un semplice *click*. Se allora le sentenze si possono rintracciare con facilità e si possono leggere per intero, il mero riferimento ad un precedente deve ritenersi in generale una motivazione sufficiente e comprensibile a condizione che la questione sia chiaramente delineata nella sentenza, il riferimento alla pronuncia richiamata sia pertinente, coerente e specifico e che, in definitiva, il percorso argomentativo (nella combinazione dei due testi, come d'altronde dovrebbe avvenire sempre, con o

senza rinvio) risulti comprensibile ed esauriente²¹.

Il secondo esempio d'inventiva italica in materia processuale è la tecnica del *remand*, sulla quale invero la giurisprudenza non si è espressa in modo chiaro e univoco, mentre la dottrina non si è particolarmente occupata del tema²².

Per quanto non sia possibile affrontare approfonditamente la complessa questione, si può tuttavia dubitare che sia applicabile in modo generalizzato all'atto dell'amministrazione che si adegua all'ordine di riesaminare l'affare la giurisprudenza sull'esecuzione dell'ordinanza cautelare secondo la quale tale attività, in quanto doverosa, non comporti acquiescenza e non determini l'improcedibilità del ricorso. Infatti, se è vero che l'atto di esecuzione è necessitato nell'*an*, esso tuttavia costituisce pur sempre un atto nuovo: esiste uno spazio tra l'atto meramente confermativo e il recepimento supino ed espresso di quanto indicato dal giudice nell'ordinanza nel quale è individuabile una valutazione autonoma dell'amministrazione che rende l'atto un nuovo provvedimento che quindi dovrebbe chiudere immediatamente il contenzioso (perlomeno quello in corso), senza attendere che la sentenza di merito confermi la misura interinale. Altrimenti il fatto che, in conseguenza di un'ordinanza cautelare, l'amministrazione resistente assuma un atteggiamento diverso (*in toto* o *in parte*) rispetto alla vicenda sarebbe privato nel processo di qualsiasi significato o utilità.

In realtà è il meccanismo logico del *remand* che dovrebbe essere approfondito. Viene utilizzato in quei casi in cui sicuramente il collegio individua un vizio: probabilmente un difetto nella motivazione o nell'istruttoria, attraverso i quali s'intravede un'erronea valutazione dei fatti o una perplessa ponderazione degli interessi.

Spesso tuttavia al giudice manca la conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie e si trova a sindacare un provvedimento connotato da un alto tasso di discrezionalità; in questi casi, perciò, il collegio è giustamente restio, soprattutto in quella fase iniziale rappresentata dal giudizio cautelare, a sottrarre all'amministrazione la valutazione che fisiologicamente le sarebbe riservata. Opta allora

¹⁸ I meccanismi previsti negli articoli 74, e 129, comma 6 ("La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie"), non sono comunque ignoti all'ordinamento tedesco, come si è accennato a proposito dell'articolo 117, paragrafi quinto e terzo, del *VwGO*.

¹⁹ M. Taruffo, *Addio alla motivazione ?*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, pag. 375 ss., spec. pag. 385.

²⁰ M. L. Duthéillet de Lamothe, *Uno sguardo oltralpe: l'esperienza del Conseil d'État*, relazione al corso su *I provvedimenti del giudice amministrativo*, organizzato dall'Ufficio studi, massimario e formazione a Roma, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il 24 e il 25 maggio 2018. Le relazioni sono pubblicate sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it e comunque integralmente videoregistrate (<https://www.youtube.com/user/GiustAmministrativa>).

²¹ A tal fine sarebbe d'ausilio un'ordinata ripartizione in distinti paragrafi del contenuto delle sentenze, perché attualmente viene utilizzato il formato PDF in una versione che non mostra i numeri di pagina.

²² Se si eccettua G. Saporito, *Esecuzione dei provvedimenti cautelari e rapporti tra giudice ed amministrazione*, in *La tutela cautelare nel processo amministrativo* (a cura di M. Rossi Sanchini), Giuffrè, 2006, pag. 87.

per un percorso che offre l'occasione all'autorità di definire in modo compiuto l'istruttoria e di emettere una determinazione amministrativa emendata dagli errori e dai vizi presenti nell'atto originario.

In alternativa, se il *remand* non esistesse, il giudice si vedrebbe spesso costretto a pronunciarsi solo su vizi procedurali, con un risultato evidentemente non soddisfacente delle ragioni del ricorrente. Dopo l'ordine di riesame, invece, l'esito potrà consistere o in un nuovo atto che, a seguito della rimeditazione dell'amministrazione, riconosca le ragioni dell'interessato o un atto che, pur atteggiandosi a confermativo (ma non meramente confermativo), rappresenta pur sempre un effetto positivo. Esso permette al giudice di pronunciarsi sulla *sostanza* della controversia, occupandosi del reale bene della vita preteso, senza arrestarsi agli aspetti formali. E ciò immediatamente, in quello stesso processo (eventualmente arricchito da motivi aggiunti), senza attendere che l'amministrazione rinnovi il procedimento dopo la sentenza di merito.

Questa ricostruzione svela il senso del *remand*, che è quello di richiamare le parti alle loro responsabilità nel procedimento amministrativo, un procedimento (in concreto, quello che è sfociato nell'atto impugnato) evidentemente non adeguato a quei canoni di lealtà e di accuratezza nell'esame del materiale istruttorio, comprensivo delle controdeduzioni, per i quali è stato introdotto come regola dell'agire amministrativo, un procedimento che, in definitiva, non si è sviluppato correttamente perché le parti non si sono realmente ascoltate, non hanno superato le loro posizioni precostituite per arrivare ad una corretta sintesi nella decisione pubblica.

Le considerazioni svolte inducono a riflettere anche sulla funzione della stessa udienza cautelare.

In un processo in cui normalmente viene celebrata un'unica udienza di discussione della causa, l'udienza cautelare svolge varie funzioni: non solo quella di trattazione dell'istanza cautelare, ma anche quella di udienza-filtro (in cui il giudice può verificare l'esigenza di un'istruttoria, affrontare la questione della giurisdizione e competenza, stabilire di pronunciarsi immediatamente dal merito, di fissare l'udienza, in cui il ricorrente può rinunciare ai motivi di ricorso ai fini della fissazione prioritaria del merito di cui all'articolo 72 del codice o comunque assumere tutte le determinazioni che il principio dispositivo le consente).

Essa rappresenta comunque un'udienza di prima comparizione in cui i soggetti si esprimono sul *thema decidendum* e perciò anche, come accennavo prima, il luogo in cui deve concretizzarsi la lealtà

delle parti e il dovere di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del giudizio, in cui gli attori del processo debbono assumere le proprie responsabilità nel precisare le domande, nel sollevare le eccezioni nell'esplicitare le conclusioni, in cui devono rendere i chiarimenti necessari richiesti dal giudice (a somiglianza di quanto previsto dall'articolo 183 del codice di procedura civile). È dunque anche il luogo dovrebbe in senso lato essere tentata la conciliazione, come, ad esempio, avviene nel processo olandese²³.

A questo proposito non si vogliono sottovalutare le differenze tra il processo amministrativo e quello civile²⁴ né si intende porre in dubbio l'indisponibilità dell'interesse pubblico; si intende solo sottolineare che è funzione di ogni giudice quella di preservare il ruolo del processo come soluzione della patologia dei rapporti e di favorire, quando è possibile, la fisiologia dell'applicazione spontanea dei precetti giuridici.

In questa prospettiva (e l'osservazione finale scaturisce dalla presenza del professor Caputi Jambrenghi, che si è interessato del tema anche nell'ambito dell'elaborazione delle proposte di riforma dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti), non sembrano fruttuosi gli sforzi degli avvocati tendenti a coltivare l'idea che soluzioni di stampo anglosassone, come le ADR, possano attecchire nell'ordinamento italiano e possano sortire dei veri effetti benefici. Una mediazione extraprocessuale (priva di qualsiasi avallo da parte del giudice), in quanto tale, infatti non potrebbe aiutare, nelle condizioni attuali, a superare gli ostacoli che l'amministrazione (oggi etichettata come "difensiva") e soprattutto i propri dirigenti e funzionari incontrano nell'intraprendere strade conciliative.

Giuseppina Adamo

consigliere TAR Puglia

* * *

²³ André Verburg, Ben Schueler, *Procedural Justice in Dutch Administrative Court Proceedings*, Utrecht Law Review, <http://www.utrechtlawreview.org>, nov. 2014, pag. 56, spec. pag. 60 ss.

²⁴ Non si può ignorare peraltro la sostanziale disapplicazione delle norme riguardanti la conciliazione, perlomeno nei settori comuni, di cui ha preso atto anche il legislatore trasformando il relativo tentativo, ex articolo 183 del codice di procedura civile, da obbligatorio a facoltativo, ex articolo 185, con le modifiche apportate dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80, e 28 dicembre 2005, n. 263.

Arturo Picciotto
Presidente della sezione civile
Tribunale di Trieste

LA TUTELA CAUTELARE NEI GIUDIZI CIVILI

L'obiettivo di questo incontro, come emerge dal titolo dello stesso, mi sembra quello di illustrare i lineamenti dei procedimenti cautelari nelle nostre diverse esperienze nazionali (*).

Ma se c'è una cosa che ci accomuna qui oggi, seduti a questo tavolo, è quello di essere tutti giudici europei: ed allora penso che sia opportuno partire proprio da qualche riferimento che ci offre la più recente normativa europea, in modo più o meno diretto, per verificare se ci sono elementi utili per disegnare uno schema di procedimento cautelare che sia comune a tutte le esperienze.

Per ragioni di tempo devo dare per scontato tutto il percorso attraverso il quale la Corte di Giustizia ha chiarito i contorni del principio di non discriminazione fra le posizioni giuridiche di origine comunitaria e le analoghe posizioni soggettive previste dal diritto interno. Come noto a tutti, è stato un percorso che ha portato alla fine, in nome del principio dell'*effet utile* e della leale cooperazione, a stabilire l'illegittimità anche delle norme processuali che rendano impossibile ovvero estremamente difficile il perseguimento degli obiettivi fissati dai Trattati istitutivi, dai regolamenti e finanche dalle direttive. Per quanto interessante, questa analisi storica sarebbe lunga ed uscirei fuori tema: mi serve solo a ricordare che anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, oltre che nelle norme che rapidamente analizzeremo, si trovano precise indicazioni utili a tracciare un sia pur minimo ed embrionale "*common frame of reference*" dei procedimenti cautelari.

La ricerca di questo quadro comune di riferimento è tanto più utile oggi in quanto, dopo l'adozione del *Recast* del regolamento Bruxelles I (il Regolamento n. 1215 del 2012, che però non si applica alla materia amministrativa), il nuovo articolo 39 prevede che "*La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività*" ("*a judgment given in a Member State which is*

enforceable in that Member State shall be enforceable in all the other Member States without any declaration of enforceability being required"). Se quindi il *mutual trust* è diventato così ampio da consentire la piena circolazione anche di provvedimenti cautelari che siano esecutivi nel Paese di adozione, conviene allora sapere cosa quali sono i contenuti minimi che un provvedimento cautelare deve avere, secondo le linee offerte dallo stesso legislatore europeo.

E allora, per trovare qualche traccia di cosa si intenda a livello europeo per "provvedimento cautelare", un riferimento prezioso è sicuramente quello offerto dal Regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il Considerando 5 parte da una considerazione per alcuni ovvia, ma secondo me pertinente: le procedure nazionali per ottenere misure cautelari, come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari, esistono un po' in tutti gli Stati membri, ma a variare "considerevolmente" sono le **condizioni per la concessione** di tali misure e **l'efficacia della loro attuazione**. Ed allora, proprio perché si è voluto adottare uno strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile per consentire, in modo efficiente e rapido, il sequestro conservativo di conti bancari, ecco che questo regolamento può costituire un **interessante punto di riferimento per comprendere quali possono essere i requisiti minimi** di un procedimento cautelare che sia "eurocompatibile", se mi passate l'espressione.

Per quanto si legga nel regolamento l'espressione "ordinanza", che in molti ordinamenti – come il nostro – assume il significato di **provvedimento adottato nel pieno contraddittorio tra le parti**, quello previsto dal Regolamento n. 655 è un decreto *inaudita altera parte*. Lo afferma l'art. 11 che definisce questa una "*Procedura ex parte*", stabilendo che "*Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza*".

Questa assenza del contraddittorio, che è quasi ordinaria un po' in tutti i procedimenti di sequestro, è però **bilanciata** dalla **costituzione obbligatoria**, salvo casi eccezionali, **di una garanzia di importo sufficiente** per impedire abusi della procedura; la

garanzia diviene solo eventuale se già esiste decisione giudiziale o transazione tra le parti.

Il provvedimento richiede per la sua emissione, ai sensi dell'art. 7 par. 1, che il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare, in quanto sussista il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Sono quindi evidenti le tracce del cd. *fumus boni iuris* e del cd. *periculum in mora*, che tutti i nostri ordinamenti richiedono in casi del genere, e che quindi costituiscono **un'altra radice comune**.

La domanda ed il provvedimento – come ormai accade per quasi **tutti i procedimenti di cooperazione giudiziaria di stampo europeo** - sono **strutturati su moduli già predisposti**. In modo piuttosto pragmatico si prevede all'art. 8 che, qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziale, deve offrire al giudice **attraverso il modulo** “una descrizione di tutte le circostanze pertinenti invocate come fondamento del credito”, e deve anche prospettare **un elenco delle prove addotte**, oltre ad una **dichiarazione** attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, **in coscienza e in fede, veritiere e complete** e che il creditore è consapevole che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base al diritto dello Stato membro in cui è depositata la domanda o una responsabilità ai sensi dell'articolo 13.

Originale è anche la disciplina dell'assunzione delle prove: la regola è quella di una **istruttoria documentale**, eventualmente con ordine di integrazione, sul modello dei **procedimenti cd. monitori o ingiunzioni di pagamento**. Ma è anche possibile, **purché in tal modo non si ritardi indebitamente il procedimento**, che l'autorità giudiziaria si avvalga di ogni **altro metodo appropriato** per l'assunzione di prove previsto dal suo diritto nazionale, come un'audizione orale del creditore o di suoi testi, **anche tramite videoconferenza** o altre tecnologie della comunicazione.

Vi sono poi termini obbligatori per l'avvio del procedimento di merito, dopo l'ottenimento del provvedimento, e sono dettate regole particolari per il reclamo del creditore avverso il provvedimento di

rigetto o – come più spesso potrà accadere - per il reclamo del debitore avverso il provvedimento di accoglimento. Anche queste procedure prevedono il ricorso a **moduli elaborati in modo standardizzato**. La relativa decisione è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, ed anche questa decisione può essere impugnata.

Come per altri procedimenti (small claims, european injunction for payment) anche nel procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo **non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto**.

Tutte le altre questioni procedurali non trattate specificamente nel regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.

Questo quadro di riferimento è interessante perché ci dà **alcune chiavi di lettura**.

Possiamo infatti dire che il legislatore europeo consente di adottare provvedimenti *inaudita altera parte*, purché sia fatto salvo il **diritto al contraddittorio differito**, e **purché vi siano prove sufficienti** e vi sia la possibilità di **imporre una cauzione**.

Poiché, penso, possiamo ritenere che questi requisiti siano richiesti anche nei nostri ordinamenti interni, possiamo concludere che i nostri provvedimenti *inaudita altera parte* possano essere considerati come obbligatoriamente riconoscibili ai sensi del Regolamento 1215 del 2012 in tutta Europa.

Altri riferimenti ai provvedimenti cautelari possono essere trovati in norme di carattere più generale.

Pensiamo proprio al già citato al Regolamento (UE) N. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cd. Recast del Regolamento Bruxelles I che, con una norma innovativa - l'art. 10 - prevede ora che “*i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro*”. In precedenza, quanto meno per l'Italia, questo era possibile solo se l'Italia era anche il luogo in cui il provvedimento doveva essere eseguito.

Al considerando 25 si legge che, fatti salvi casi particolari in tema di proprietà industriale, “*La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari non dovrebbe includere i provvedimenti ... che ordinano l’audizione di un teste*”. Quindi i provvedimenti di **cd. istruzione preventiva non sono considerati cautelari**.

L’art. 2, in tema di definizioni, ci dice che la «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito **senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione**”.

Questo ci fa comprendere che la previsione contenuta nel regolamento sul sequestro conservativo di conti bancari è straordinaria ed eccezionale: quindi un decreto *inaudita altera parte* non potrebbe essere eseguito all’estero prima della sua notificazione.

Se poi i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del regolamento è limitata al territorio dello Stato membro interessato.

Ecco allora che quella nozione di provvedimento cautelare “*eurocompatibile*” alla quale stiamo lavorando acquisisce qualche altro elemento, ora in via diretta, ora *a contrario*.

Infine, anche il Regolamento (CE) N 1393/2007 in tema di notificazioni contiene una norma interessante. Si tratta dell’art. 19 che prevede che il giudice non possa provvedere fintantoché non si abbia la prova che l’atto è stato notificato o comunicato effettivamente. Ma fa salva la possibilità della decisione in caso di mancata trasmissione del certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, da almeno sei mesi: **comunque**, e qui è la previsione di grande interesse, tutto ciò non osta non a che il **giudice adotti, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari**.

Come questa norma si metta in relazione con il regolamento **Bruxelles I rinnovato è un piccolo mistero**, comunque troppo grande perché se ne parli qui oggi.

Perché ho fatto questa fin troppo lunga prolusione?

Per dare conto di come allo stesso legislatore europeo sia evidente che un po’ tutti i Paesi europei, utilizzano strumenti processuali tutto sommato omogenei.

Questo fa dire al Regolamento n. 1215 del 2012 che “*Mutual trust in the administration of justice in the Union justifies the principle that judgments given in a Member State should be recognised in all Member States without the need for any special procedure*”.

La conseguenza è che nell’illustrare, nei pochi minuti che mi rimangono, le misure cautelari in Italia non vi parlerò delle cose che ritengo ovvie e comuni a tutti noi nei rispettivi Paesi di provenienza, ma di quelle che mi sembrano più particolari.

Una prima osservazione, di carattere non esclusivamente storico, e che fino al 1990 nell’ordinamento giuridico italiano non c’era una regolamentazione unitaria ed organica dell’attività cautelare. C’era una molteplicità di provvedimenti, molti dei quali con una loro autonoma disciplina che generalmente prevedono una fase, assimilabile alla cognizione, nella quale il giudice autorizza la misura dopo aver valutato la sussistenza del pericolo a cui il ritardo può esporre il diritto (*periculum in mora*), e la verosimiglianza dell’esistenza del diritto stesso (*fumus boni iuris*); ed una fase successiva, rapportabile all’esecuzione, in cui l’autorizzazione concessa dal giudice assume un ruolo paragonabile a quella del titolo esecutivo nell’esecuzione forzata.

Tra questi provvedimenti, oltre ai tanti storicamente già conosciuti dai tempi dei Romani e comunque diffusi in tutti gli ordinamenti con poche differenze, il più interessante era ed è il provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 del codice di procedura civile (c.p.c.), che ha quale principale caratteristica quella della cd. sussidiarietà (“Fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni”), tanto da essere chiamato nella pratica come **provvedimento d’urgenza innominato o atipico**.

Solo nel 1990 quindi si decise di disegnare un unico schema procedimentale per le misure cautelari, un unico modello da applicare a tutte le misure cautelari, tipiche o atipiche, conservative o anticipatorie, in corso di causa o prima dell’inizio della causa di merito, dovunque previste dall’ordinamento. Si è trattato di un momento **particolarmente fecondo per la dottrina**, che si è concentrata in un’intensa attività di reperimento e

classificazione dei procedimenti cautelari sparsi in tutte le leggi, a volte molto risalenti o quasi sconosciute.

La più importante delle norme è forse quella di chiusura, l'art. 669 quaterdecies c.p.c. che prevede l'applicabilità delle nuove norme **a tutte le misure cautelari** previste in giro nell'ordinamento, ma solo **in quanto compatibili**.

Ed il problema per lungo tempo ed ancor oggi è proprio quello del giudizio di compatibilità, che va compiuto comparando la disciplina generale introdotta dalla nuova legge con le particolarità proprie delle singole misure cautelari previste in giro in tutto l'ordinamento giuridico. I più anziani di noi ricorderanno il vero e proprio dramma sulla compatibilità del giudizio possessorio, risolto con un intervento della Suprema Corte di Cassazione.

Invece di parlare del cd. procedimento cautelare uniforme in termini generali, e quindi anche per le parti che sono in tutto e per tutto simili a quella di molti altri Paesi europei, preferirei spendere questi ultimi minuti per esaminare alcune particolarità.

La prima è che non tutti i giudici possono emettere provvedimenti cautelari: ad esempio non lo possono i giudici onorari di pace, ai quali sono riservate competenze di valore ridotto ma non perciò di minore rilevanza; si pensi alla tutela del consumatore. Nei procedimenti deferiti ad arbitri di diritto comune, agli arbitri non sono riconosciuti poteri cautelari (art. 818 cod. proc. civ.) e la tutela d'urgenza va chiesta quindi al giudice statale (art. 669 quinquies cod. proc. civ.): un ridotto potere lo hanno gli arbitri di controversie societarie.

Altra caratteristica rilevante è la cd. **istruttoria deformalizzata**: proprio in ragione della necessaria rapidità il giudice sente le parti omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio, e "*procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto*". Chiaramente devono essere rispettate le norme sostanziali e processuali che regolano le singole prove, **non vengono introdotte prove atipiche**, ma rimane invece molto più libero il modo in cui queste prove devono essere offerte al giudice.

Nel caso di provvedimento concesso *inaudita altera parte* ci sono ovviamente dei termini perentori per l'inizio del giudizio di convalida, come peraltro in ogni altro Paese.

Piuttosto interessante, anche per l'applicazione che ha avuto, è la norma dell'art. 669 octies c.p.c. che prevede la cd. *strumentalità attenuata*.

Infatti non per tutti i provvedimenti cautelari sarà necessario iniziare un successivo giudizio di merito dopo avere ottenuto il provvedimento: in particolare ciò non sarà necessario per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. (il cd. cautelare innominato o atipico) e per gli altri provvedimenti cautelari che siano "*idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*", oltre che per i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto.

Beninteso: sarà sempre possibile per la parte iniziare il giudizio di merito, ma non incorrerà in alcuna conseguenza se riterrà di non farlo.

È quindi importante che il giudice **qualifichi attentamente** quale è la **domanda di merito in funzione della quale** viene proposto il ricorso cautelare, per poi decidere se il ricorso proposto sia un ricorso per ottenere un provvedimento cautelare cd. anticipatorio o uno tradizionale: la differenza non è sempre chiara. Pensiamo ad una richiesta di provvedimento per inibire a qualcuno di disporre di un certo bene: si tratta di un vero e proprio sequestro, e non di un provvedimento anticipatorio.

Questi provvedimenti sono molto interessanti, perché se in teoria dovrebbero assicurare solo gli effetti utili di una futura decisione di merito, a volte attraverso la loro concessione si vorrebbero anticipare totalmente gli effetti. E questo è un problema soprattutto per le domande che non siano di condanna, ma di accertamento oppure costitutive, il cui effetto – come noto – si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza. Ecco quindi che il giudice deve essere particolarmente prudente nel calibrare le esigenze di tutela anticipata in base ai principi generali del processo.

Ovviamente sono previsti casi e tempi per la richiesta di modifica o revoca del provvedimento, **che concorrono in via alternativa con il reclamo** del provvedimento cautelare (positivo o negativo).

Un'ultima norma che mi sembra interessante per la sua particolarità è quella dell'art. 669 duodecies c.p.c., che prevede per tutti i provvedimenti cautelari, esclusi i sequestri che ne hanno una propria, una disciplina unica di attuazione delle misure cautelari. In particolare, **per tutti i provvedimenti cautelari che hanno ad oggetto somme di denaro**, si prevede la loro esecuzione

nelle forme del **pignoramento e dell'esecuzione forzata**. Invece, e questa è la maggiore novità, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene direttamente **sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare**. Sarà quindi questo stesso giudice a determinare le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, a risolvere nel contraddittorio delle parti con i **provvedimenti opportuni queste difficoltà di attuazione**. Invece ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Ecco. Queste in sintesi le linee principali dei procedimenti cautelari in Italia, che tanta importanza hanno in considerazione della notoria lentezza dei procedimenti ordinari o di merito.

La speranza è che quella "deformalizzazione" che è consentita nella fase cautelare, e quegli spazi decisori che sono riconosciuti al giudice nella fase cautela, vengano un domani concessi anche nel giudizio di merito, che invece fermo ancora a schemi antichi e non più attuali.

Rispondendo infine a quelle che sono state le sollecitazioni che il Presidente Lipari ha fatto pervenire alla Collega Sinigoi e che già non ho affrontato nella precedente esposizione, telegraficamente, posso dire che:

a) il peso quantitativo dei procedimenti cautelari è variabile a seconda del ruolo e delle materie assegnate al singolo giudice. Ci sono difatti materie a più alta percentuale di domande cautelari (es. materia di famiglia, diritti reali), ma anche materie che, oltre ad una maggiore incidenza numerica, **hanno anche un peso qualitativo molto importante**, come ad esempio quelle societarie e industriali, che spesso accompagnano la domanda di merito: si pensi alla revoca dell'amministratore nell'azione di responsabilità; o alla sospensione della delibera impugnata. Si può quindi andare dal 5% al 20% dell'impegno.

b) Non sempre la motivazione ha una forma più sintetica della sentenza di merito. Ha sempre una forma semplificata quanto alle vicende processuali. Ma soprattutto quando riguarda provvedimenti a cd. *strumentalità attenuata*, che quindi possono divenire tendenzialmente stabili, o che riguardano materie complesse che possono richiedere una previa istruttoria o una consulenza tecnica, possono avere complessità del tutto analoga alla sentenza.

c) Compatibilmente con i tempi necessari per un accertamento di tipo tecnico, la durata della

eventuale fase *inaudita altera parte* può essere anche minima (il sequestro della nave in partenza), nell'ordine di 1 o più giorni. In caso di comparizione delle parti, e a seconda della complessità delle difese, delle esigenze istruttorie, o altro, si può andare da uno a tre mesi. Eccezionalmente si supera questo termine.

d) Le clausole generali delle quali il giudice ordinario può tenere conto non sono quasi mai quelle dell'interesse pubblico, per l'ovvia ragione che solo quando vi è la controparte pubblica può esservi un interesse del genere. La buona fede, la correttezza, la tutela della parte debole, l'abuso del diritto, l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, costituiscono le clausole generali di maggior applicazione. Non di meno, specie in presenza di interessi diffusi, o di tutela di posizioni generalizzate (es. servitù di uso pubblico), vi è la possibilità di vagliare il pubblico interesse.

(*) Il testo riproduce il contributo presentato all'incontro internazionale di studio sul tema "La tutela cautelare: esperienze a confronto", svoltosi a Trieste il 16 ottobre 2018 con il patrocinio dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa e del TAR per il Friuli Venezia Giulia.

* * *



Giustizia amministrativa e democrazia di Umberto Fantigrossi (*)

Quando nel febbraio del 2014 è stata fondata l'Unione nazionale degli avvocati amministrativisti fu sottoscritto un manifesto delle idee in cui era chiaramente indicato l'obiettivo di andare oltre il riconoscimento e la tutela della nostra professionalità. Ci siamo posti in una prospettiva di impegno più vasto per le tematiche da affrontare e di più lunga durata per i tempi rispetto ai quali ci attendiamo dei risultati. Abbiamo quindi affrontato i problemi della giustizia amministrativa non solo con un approccio difensivo, controbattendo coloro che ne auspicavano la soppressione dimenticando il valore profondamente civile e democratico della possibilità di ottenere tutela piena nei confronti dei provvedimenti delle pubbliche autorità. Ma anche mettendo in discussione le insufficienze e i limiti di un apparato giudiziario che incide ancora troppo poco sul grande mare della cattiva amministrazione. Questo approccio riformista - che unisce la consapevolezza del valore di quanto di positivo c'è nel sistema che si è formato in molti decenni di storia e al prezzo di tante battaglie, ma anche delle sue attuali inadeguatezze - è quello che proponiamo per uscire dall'autoreferenzialità e per porci come attori sociali. Questo impegno ci è richiesto dalla gravità della crisi che il diritto conosce nel tempo presente, in cui le forze più grandi che operano sono l'economia e la tecnologia, entrambe sottratte a qualsiasi forma di regolazione statutale. Occorre quindi auspicare che almeno su scala europea - l'unica adeguata - si ritrovi la capacità di restituire ad istituzioni democraticamente elette la regolazione di quelle forze e la tutela adeguata ed effettività dei diritti delle persone.

Per fare uscire il diritto dalla sua crisi gli avvocati devono aver chiaro il loro ruolo sociale e l'apporto che possono dare alla democrazia. L'avvocato infatti non è solo colui che assiste e tutela i cittadini nei processi. Egli ha anche un ruolo importante nella prevenzione dei conflitti e nell'educazione alla

legalità. La dialettica stessa del giusto processo conferisce all'avvocato una funzione che non è più ancillare rispetto a quella del giudice. Quest'ultimo infatti esercita la giurisdizione non come atto solitario e quindi puramente soggettivo, ma insieme all'avvocato - tutore e rappresentante del cittadino - che gli fornisce l'indispensabile apporto di una domanda di giustizia, della rappresentazione dei fatti e delle possibili opzioni interpretative delle norme. Senza dire che oggi ha rilievo, più che mai, l'efficienza della macchina organizzativa che supporta i procedimenti giudiziari, al cui buon andamento concorrono gli avvocati in svariate forme e con impiego di risorse proprie: si pensi ad esempio al funzionamento di tutte le varie tipologie di processi telematici, che si alimentano dai flussi informativi generati negli studi legali.

Deve essere quindi convinto e forte l'impegno degli amministrativisti a sostegno della proposta elaborata dal Consiglio nazionale forense per il riconoscimento in Costituzione del ruolo dell'avvocatura, con l'affermazione espressa dei suoi caratteri distintivi di libertà e di indipendenza ed autonomia. A questa proposta vanno affiancate quelle di altre misure di rafforzamento e tutela. In primo luogo va ridefinito lo spazio di autonomia nella disciplina della professione anche con riferimento a materie trasversali quali la concorrenza e la tutela dei dati personali. In queste materie parallele le regole attuative delle disposizioni di legge, pur nel rispetto degli indirizzi delle Autorità indipendenti di settore, devono essere adottate dagli organi di vertice dell'Ordinamento forense, i quali non possono subire né rigide imposizioni né tanto meno provvedimenti sanzionatori, senza venir meno al loro ruolo istituzionale. Con la medesima consapevolezza, della specificità dell'attività forense, va difesa l'alterità del contratto di mandato professionale rispetto al contratto d'appalto, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di libertà nella scelta del legale anche da parte dei soggetti pubblici. Su questo punto abbiamo avviato con l'Autorità nazionale anticorruzione un serrato confronto. Confidiamo che ciò possa portare all'adozione di linee guida che non aggravino tali procedure di inutili simulacri di gare il cui unico effetto pratico è quello di costringere gli enti pubblici ad affidare incarichi sottocosto, deleteri tanto per gli interessi pubblici quanto per gli avvocati competenti e capaci che si rifiutano di svendere la propria professionalità.

Ma quale giustizia amministrativa può meglio servire la causa della democrazia? La prima risposta

fa emergere le esigenze di una più ampia accessibilità: perché una giustizia per pochi non rispetta il carattere democratico delle nostre istituzioni. Oggi i fattori che restringono la soglia di accesso ai giudizi amministrativi riguardano l'eccessiva tassazione, con i contributi unificati impropriamente utilizzati come strumento di deflazione del contenzioso, e la concentrazione di un numero eccessivo di giudizi presso il TAR del Lazio, che comporta un aggravio dei costi delle difese. Registriamo con favore che l'attuale Ministro della Giustizia si sia espresso, in più occasioni, per la revisione delle tariffe dei contributi unificati, che andranno progressivamente allineate a quelle degli altri tipi di processo. Quanto al miglioramento dell'accessibilità dal punto di vista territoriale abbiamo già elaborato una proposta di dettaglio per ridurre le materie nelle quali la competenza si sposta dal TAR locale a quello centrale, mentre auspico che si prenda in considerazione l'ipotesi di istituire due o tre sezioni del Consiglio di Stato distaccate, per la decisione dei giudizi d'appello per una pluralità di regioni. La democratizzazione della giustizia amministrativa passa poi dalla creazione di una nuova *governance*. La nostra proposta è di istituire presso i tribunali regionali consigli giudiziari del tutto simili a quelli che esistono per la giurisdizione ordinaria, in sostanza istituzionalizzando quelle forme spontanee di consultazione permanente che si sono attuate in questi ultimi anni in varie sedi, con ottimi risultati. Parallelamente auspiciamo la creazione, con le stesse finalità, di una consulta forense presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l'attribuzione al Consiglio nazionale forense del potere di designazione di una quota dei membri laici di quest'ultimo organo. Il nostro pacchetto di proposte si completa poi con alcune ulteriori misure, dal deliberato carattere sperimentale: nel senso che si tratta di interventi che vengono proposti con gradualità, nella consapevolezza che la loro efficacia dipende dal contesto e dalla formazione di un'adeguata cultura negli operatori. Parliamo del giudice monocratico e dei percorsi di giustizia informale. La prima riforma intacca un valore fortemente apprezzato sia dalla magistratura sia dal foro che è quello della collegialità. Peraltro la cronica carenza delle dotazioni organiche e le prassi ampiamente utilizzate per far fronte alla mole dell'arretrato non possono escludere, in radice, forme organizzative che consentano un più razionale utilizzo della risorsa rappresentata dal singolo magistrato.

Lo stesso si può dire per le varie forme di ADR, per la sperimentazione delle quali i tempi sono certamente maturi e che attendono solo che vi siano misure di incentivazione, in primo luogo rappresentate da una disposizione che metta ragionevolmente al riparo il funzionario che accede alla mediazione o conciliazione dal giudizio per responsabilità erariale. Vanno poi formati dei professionisti che abbiano ben chiaro e sappiano comunicare ai propri assistiti, l'indubbio vantaggio, soprattutto in termini di stabilità del risultato, dell'accordo con la Pubblica amministrazione rispetto alla sentenza, la cui esecuzione può rappresentare un terreno irto di ostacoli.

Per mantenere fede agli impegni del manifesto delle idee della nostra Unione sarà poi necessario che la nostra riflessione critica e la nostra capacità di proposta si misurino nei prossimi mesi con il grande tema della burocrazia e quindi della riforma della pubblica amministrazione, sempre promessa e mai ottenuta. Da parte mia ho maturato la convinzione che occorra partire dal basso, e quindi rafforzando gli antidoti e le difese che solo la legge può mettere nelle mani dei cittadini e delle imprese. Si tratta anche qui di assicurare una più compiuta manifestazione della democrazia, che rifugge l'eccessivo squilibrio di potere tra governanti e governati e tra funzionari pubblici e cittadini. Dobbiamo sottrarre la materia dei procedimenti amministrati alla competenza dei singoli enti, imponendo un unico codice di regole procedurali vincolante per tutti i pubblici uffici. Sottraendo quindi, in questo modo, i cittadini dalla "dittatura del modulo" e rafforzando il principio di legalità nell'azione autoritativa della Pubblica amministrazione.

Una pluralità di temi, tutti di grande complessità, ci sono di fronte. Ne saremo all'altezza se terremo sempre presente la vocazione civile e democratica del buon avvocato: non arrendersi mai all'ingiustizia e combatterla in ogni circostanza, impegnarsi per una società giusta che assicuri ad ogni uomo il diritto di realizzare liberamente i propri obiettivi.

(*) Sintesi della Relazione tenuta al III Congresso Nazionale dell'Unione nazionale degli avvocati amministrativisti tenutosi a Bologna il 19 e 20 ottobre 2018. La registrazione video è reperibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=GFhPn4_FvH4

* * *

Indice provvedimenti:

Consiglio di Stato Sez.VI, ordinanza n. 593 del 08/02/2019, pag. 1
TAR Lazio - Latina, Sez. I, ordinanza n. 222 del 22/11/2018, pag. 2
TAR Campania - Napoli, Sez. VII, ordinanza n. 344 del 27/02/2019, pag. 3
TAR Liguria, Sez. I, ordinanza n. 21 del 16/01/2019, pag. 4
TAR Campania - Napoli, Sez. II, ordinanza n. 265 del 21/02/2018, pag. 5
TAR Veneto, Sez. II, ordinanza n. 116 del 23/03/2018, pag. 6
TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, ordinanza n. 1351 del 04/02/2019, pag. 8
TAR Sicilia - Catania, Sez. II, ordinanza n. 577 del 18/03/2019, pag. 9
TAR Campania - Napoli, Sez. VII, ordinanza n. 443 del 15/03/2019, pag. 10
TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, ordinanza n. 399 del 18/01/2019, pag. 11
TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, ordinanza n. 398 del 18/01/2019, pag. 13
TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, ordinanza n. 1548 del 06/03/2019, pag. 14
TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, ordinanza n. 288 del 25/02/2019 pag. 15

Osservazioni sulla tutela nei procedimenti che iniziano con SCIA, all'indomani delle sentenze della Corte costituzionale 45/2019 e delle Sezioni Unite 8320/2019 di Guglielmo Saporito, pag. 17

Dottrina:

Giuseppina Adamo - consigliere TAR Puglia
LA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO ANCHE NELLA COMPARAZIONE CON IL PROCESSO TEDESCO - pag. 21

Arturo Piccotto - Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste
LA TUTELA CAUTELARE NEI GIUDIZI CIVILI pag.29

Umberto Fantigrossi
Giustizia amministrativa e democrazia - pag. 34

UN SITO

DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

www.Sospensiveonline.com è un indice ragionato di provvedimenti cautelari; riporta tutte le pronunce in grado di appello e le relative ordinanze di primo grado. Tutte le pronunce sono nel testo integrale. E' possibile una ricerca secondo la materia, l'esito della pronuncia (accoglie - respinge - istruttoria), su singole parole contenute nell'ordinanza, oppure con data e numero dell'ordinanza.

* * *

Ogni giorno viene inviata una email gratuita che riporta le principali ordinanze.

Note e commenti originali alle principali questioni appaiono in una specifica sezione.

Per i magistrati amministrativi, l'accesso al sito è gratuito; per operatori e studenti e' necessaria la registrazione aprendo la pagina web **www.sospensiveonline.com** e cliccando sul link "registrati".

L'indirizzo di posta per Sospensive e' info@sospensiveonline.com

Per contatti, ecogiure@tin.it

Per la direzione del periodico - 0522/436949

Stampa in via Fornaciari, 14 - Reggio Emilia 42121

p.iva 01779330354 - CCIAA RE 9984/98